

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIII LEGISLATURA

---

**Allegato Commissione bicamerale**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI**

---

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLE SEDUTE  
ANTIMERIDIANA N. 41 E POMERIDIANA N. 42  
DI GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1997**

---

XIII LEGISLATURA

---

**Allegato Commissione bicamerale**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI**

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLE SEDUTE  
ANTIMERIDIANA N. 41 E POMERIDIANA N. 42  
DI GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1997**

**INDICE**

---

	PAG.
<b>I. FORMA DI STATO</b>	
Emendamento presentato dal relatore (riformulazione) .....	3
Subemendamento all'emendamento presentato dal relatore (riformulazione) .....	4
<b>II. PARLAMENTO E FONTI NORMATIVE</b>	
Emendamenti ed articoli aggiuntivi .....	6



**I. FORMA DI STATO****Emendamento presentato dal relatore (riformulazione).**

ART. 6.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6.

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato hanno completa autonomia finanziaria in base alle disposizioni dei commi seguenti.

I tributi locali sono applicati da Comuni, Province e Regioni, senza possibilità di doppia imposizione da parte dello Stato o di altri Comuni, Province e Regioni.

Gli altri tributi sono applicati dallo Stato e sono destinati al finanziamento delle sue funzioni proprie; alla restituzione a Comuni, Province e Regioni di provenienza, in base a criteri e parametri

oggettivi; a perequazione; a solidarietà, con la previsione di un Fondo disciplinato con legge, con particolare riferimento alle aree meno sviluppate, alle Isole e al Mezzogiorno, al fine di potenziarne la capacità produttiva e la competitività internazionale.

I beni demaniali appartengono ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati allo Stato in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

Comuni, Province e Regioni possono indebitarsi solo sul mercato e in base a garanzia costituita solo da beni e tributi propri.

**I. 6. 42** *(nuova formulazione).*D'Onofrio, *relatore.*

**Subemendamento  
all'emendamento presentato dal relatore.**

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

L'autonomia finanziaria e tributaria è elemento costitutivo dell'autonomia regionale. Fatti salvi i trasferimenti perequativi destinati alle regioni per cui ricorrono le condizioni del successivo articolo 6-bis, la regione finanzia la propria attività con:

tributi propri, addizionali o sovrainposte sui tributi erariali, istituiti con leggi regionali o sulla base di principi stabiliti da legge approvata da entrambe le Camere;

quote di tributi erariali riscossi nel territorio regionale o entrate derivanti da basi imponibili di tributi erariali riferibili al territorio regionale;

proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da tariffe e contributi richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza delle regioni.

La legge approvata da entrambe le Camere disciplina le fattispecie nelle quali l'esercizio dell'autonomia tributaria e finanziaria di una regione provoca ripercussioni sulle basi imponibili o sull'attività economica di altre regioni.

Gli enti locali dispongono di autonomia finanziaria e tributaria. Con legge approvata da entrambe le Camere sono definiti i tributi propri, le addizionali o sovrainposte su tributi erariali attribuite agli enti locali, riconoscendo autonomia nella fissazione delle aliquote e, ove possibile, nella determinazione degli imponibili; sono definite altresì le altre entrate collegate al gettito locale di tributi erariali o regionali attribuite agli enti locali. Ad essi competono inoltre proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi. Al finanziamento

dell'attività degli enti locali concorre infine, in quanto necessario, lo Stato con propri trasferimenti ordinari di risorse, ispirati a criteri di generalità e uniformità.

Regioni ed enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento e rispondono integralmente con il loro patrimonio delle obbligazioni contratte. È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accessi da Regioni, province e comuni. L'assunzione di impegni di spesa in annualità può essere disposta da regioni, province e comuni solo nelle forme e nei limiti stabiliti con legge approvata da entrambe le Camere.

Le regioni e gli enti locali hanno un proprio patrimonio. Con legge approvata da entrambe le Camere si determinano i principi per l'attribuzione dei beni demaniali allo Stato, alle Regioni e agli enti locali.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono fissate norme dirette a promuovere e realizzare il coordinamento tra l'attività finanziaria e tributaria dello Stato e quella delle regioni e degli enti locali.

ART. 6-bis.

Con legge approvata da entrambe le Camere è istituito un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui per le regioni con minore capacità fiscale per abitante.

Scopo del Fondo è quello di consentire alle regioni beneficiarie di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio e in condizioni di massima efficienza ed economicità.

La costituzione e la distribuzione del Fondo sono definite da legge approvata da entrambe le Camere secondo parametri uniformi e oggettivamente determinabili; tali parametri sono determinati per un periodo almeno quadriennale.

I trasferimenti dal Fondo perequativo integrano le risorse proprie delle regioni cui sono attribuiti e non hanno vincoli di destinazione.

I servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata.

**I. 0. 6. 42. 2** (*ulteriore riformulazione*).

Grillo, Salvati, Bressa, Loiero.

## II. PARLAMENTO E FONTI NORMATIVE

### Emendamenti ed articoli aggiuntivi

#### ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 1.

Il Parlamento è costituito dall'Assemblea nazionale eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento.

Sono eleggibili a deputato tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il ventunesimo anno di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2 e sostituire, ovunque ricorrano le parole: ciascuna Camera, Camera dei deputati, Senato della Repubblica loro abbreviazioni o espressioni al plurale, con le seguenti: Assemblea nazionale.*

#### II. 1. 9.

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 1.

Il Parlamento è costituito dall'Assemblea nazionale eletta a suffragio universale e diretto.

*Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ciascuna Camera, Camera dei deputati, Senato della Repubblica loro abbreviazioni o espressioni al plurale, con le seguenti: Assemblea nazionale.*

#### II. 1. 8.

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 1.

Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato delle Regioni e delle Autonomie locali.

#### II. 1. 13.

D'Amico.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Il Parlamento federale si compone della Camera dei Deputati e del Senato delle Regioni.

#### II. 1. 3.

Zeller.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Il Parlamento è costituito dall'Assemblea nazionale eletta a suffragio universale e diretto.

*Conseguentemente sopprimere il terzo comma e sostituire, ovunque ricorrono, le parole: ciascuna Camera, Camera dei deputati, Senato della Repubblica, loro abbreviazioni o espressioni al plurale, con le seguenti: Assemblea nazionale.*

**II. 1. 10.**

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Il Senato della Repubblica assume la denominazione di Senato delle Regioni ed è composto dai rappresentanti eletti a base regionale e dai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province di Trento e Bolzano.

**II. 1. 4.**

Dondeynaz.

*Al primo comma, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: della Camera federale delle autonomie.*

**II. 1. 17.**

Bressa, Salvati.

*Sopprimere il secondo comma.*

*Conseguentemente all'articolo 8, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:*

Le leggi elettorali promuovono l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.

**II. 1. 19.**

Boato.

*Sopprimere il secondo comma.*

**\* II. 1. 6.**

Armaroli, Selva.

*Sopprimere il secondo comma.*

**\* II. 1. 16.**

Bressa, Zecchino.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Le leggi elettorali garantiscono il pluralismo nella rappresentanza parlamentare delle forze politiche sulla base degli orientamenti espressi dai cittadini attraverso il voto, prevedono altresì strumenti e modalità per promuovere l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi.

**II. 1. 12.**

Pieroni.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Le leggi elettorali promuovono l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.

**\* II. 1. 20.**

Boato.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Le leggi elettorali promuovono l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi.

**\* II. 1. 18.**

Mattarella, Andreolli.

*Al secondo comma, sostituire le parole: le leggi elettorali e le altre leggi prevedono con le seguenti: la legge prevede.*

**II. 1. 5.**

D'Alessandro Prisco, Salvi,  
Mussi, Villone, Soda, Gueroni,  
Senese, Russo, Pelle-



grino, Mancina, Morando, Passigli, Crucianelli, Folena, Salvati.

*Al secondo comma, dopo la parola l'equilibrio aggiungere: tendenziale.*

**II. 1. 7.**

Armaroli, Selva.

*Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

Le leggi elettorali e le altre leggi prevedono altresì strumenti e modalità per garantire la rappresentanza delle minoranze linguistiche.

**II. 1. 11.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

NUOVA FORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO

**II. 1. 2.**

La legge prevede strumenti e modalità per promuovere la rappresentanza delle minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute.

Zeller.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La legge elettorale garantisce la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute.

**II. 1. 2.**

Zeller.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Nel Parlamento un numero congruo di seggi è riservato ad appartenenti al le minoranze linguistiche riconosciute.

**II. 1. 1.**

Zeller.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Ciascuna Camera accorda e revoca la fiducia al Governo.

**II. 1. 01.**

Mattarella, Andreolli, Zecchino.

ART. 2.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento. Non meno di 3/4 deputati è eletto in altrettanti collegi uninominali con metodo maggioritario.

**II. 2. 4.**

D'Amico.

*Ai commi primo e terzo sostituire la parola: quattrocento con la seguente: cinquecento.*

**II. 2. 2.**

Greco.

*Al secondo comma, sostituire la parola: venticinque con la seguente: ventuno.*

**II. 2. 1.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

I Presidenti della Repubblica cessati dalla carica hanno diritto di far parte a vita della Camera dei deputati.

**II. 2. 3.**

Rigo.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**II. 3. 13.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Sostituirlo con i seguenti:*

ART. 3.

La Camera federale è composta da membri dei Governi regionali che li nominano e li revocano. I componenti dei Governi regionali designati possono farsi rappresentare da altri membri dei rispettivi Governi.

Fanno inoltre parte della Camera federale i Sindaci e i Presidenti delle Province designati e revocati secondo quanto disposto dall'articolo 3-*quater*.

ART. 3-*bis*.

Le Regioni nominano i propri rappresentanti in base alle rispettive popolazioni. Ogni Regione ha almeno tre voti; le Regioni con popolazione compresa tra 1 milione e 4 milioni di abitanti hanno diritto a 5 rappresentanti; le Regioni con popolazione superiore ai 4 milioni di abitanti hanno diritto a 7 rappresentanti.

Ogni regione può inviare alla Camera federale tanti membri quanti sono i voti ad essa attribuiti. In ogni caso i voti di ciascuna regione possono essere espressi dai membri presenti, o dai loro rappresentanti, soltanto in modo unitario, secondo le direttive impartite dal rispettivo Governo.

L'eventuale perdita della qualità di membro di un Governo regionale determina la perdita della qualità di membro della Camera federale.

ART. 3-*ter*.

Alle Comunità locali sono complessivamente attribuiti 55 voti.

Dieci voti sono riservati alle città con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti.

Dieci voti sono riservati ai comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

Dieci voti sono riservati ai Comuni non capoluogo di provincia con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti.

Sette voti sono riservati ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ma inferiore a 50.000.

Sette voti sono riservati ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Undici voti sono riservati ai Presidenti di Provincia.

ART. 3-*quater*.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono stabilite le modalità attraverso le quali i Sindaci delle città o dei comuni di ciascuna delle categorie indicate all'articolo 3-*ter* e i presidenti delle Province eleggono nel proprio seno, ogni due anni, un collegio di rappresentanti pari al triplo dei voti assegnati a ciascuna categoria.

Per le città con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti il collegio dei rappresentanti è composto da tutti i sindaci in carica.

Spetta ai rappresentanti eletti ai sensi dei commi 1 e 2 designare per l'intero biennio, ovvero di volta in volta, chi di essi deve esprimere nella Camera federale i voti riservati alla categoria che li ha eletti. Spetta loro, inoltre, stabilire come i voti devono essere dati, fermo restando che i voti di ciascuna categoria devono comunque essere espressi in modo unitario. È sempre ammesso che coloro che sono stati designati a votare in rappresentanza della categoria si facciano sostituire da altri membri scelti fra i rappresentanti eletti della stessa categoria.

La decadenza dalla carica di sindaco o di presidente di Provincia determina comunque la perdita dell'ufficio di rappresentante della rispettiva categoria e, per chi a questo ufficio sia stato designato, di membro della Camera federale. Ove necessario, spetta ai rappresentanti rimasti in carica designare, nel loro seno, un nuovo membro della Camera federale in sostituzione di quello decaduto. Fino alla fine del biennio non si procede invece alla

sostituzione dei rappresentanti eventualmente decaduti, a meno che essi siano in numero pari alla metà più uno dei rappresentanti eletti.

**II. 3. 25.**

Bressa, Salvati.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3.

Il Senato delle Regioni e delle Autonomie è composto dai rappresentanti nominati e revocati dai governi regionali tra i propri membri e da trenta sindaci in rappresentanza dei Comuni minori. Ciascun rappresentante può farsi sostituire da un altro membro del governo regionale ovvero da un membro della Giunta comunale designato per l'occasione.

Ogni Regione dispone di almeno due voti. Le Regioni con più di due milioni di abitanti dispongono di un voto in più ogni due milioni di abitanti o frazioni di esso superiore al milione di abitanti.

I voti di ciascuna Regione sono espressi unitariamente.

Una legge dello Stato disciplina le modalità attraverso le quali i sindaci eleggono i rappresentanti dei comuni nel Senato delle Regioni e delle Autonomie in modo che venga garantita una rappresentanza ai Comuni di differenti dimensioni.

**II. 3. 24.**

D'Amico.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

Il Senato delle Regioni è composto da senatori rappresentanti delle regioni.

Fanno parte del Senato delle Regioni un senatore per ogni milione o frazione superiore a 500.000 abitanti, eletto dal Consiglio regionale.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sei, ad eccezione del Molise, che ne ha due, e della Valle d'Aosta che ne ha uno. Le modalità della designazione dei senatori sono disciplinate con legge regionale.

Ogni rappresentanza regionale esprime unitariamente la posizione e il voto della rispettiva regione, salvo che nei voti riguardanti persone.

**II. 3. 3.**

Zeller.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3.

Il Senato delle Autonomie è composto dai rappresentanti delle singole Regioni.

Il numero dei suoi componenti è di 300, di cui 150 eletti a suffragio universale e diretto e 150 eletti per metà dalle Assemblee legislative regionali e per metà dalle rispettive Assemblee delle Autonomie locali. Nessuna Regione può avere un numero di senatori eletti a suffragio universale inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Ogni Assemblea legislativa regionale ed ogni Assemblea delle Autonomie locali di ciascuna Regione, eleggono, ognuna, almeno un senatore.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni sia di quelli attribuiti per elezione a suffragio universale sia degli altri, si effettua, dopo l'applicazione delle disposizioni del secondo comma, in proporzione alla popolazione della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Se il numero dei seggi da assegnare per elezione da parte delle Assemblee legislative regionali e delle Autonomie locali di una Regione risulta dispari, esso viene aumentato di una unità, che viene sottratta alla categoria degli eletti a suffragio universale della stessa Regione.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, fermo restando il numero complessivo dei seggi spettanti, la legge elettorale ne determina la distribuzione fra le Province di

Trento e Bolzano, anche con spostamento di non più di un seggio dall'una e dell'altra categoria.

*Conseguentemente, in tutto il testo, le parole: Senato, Senato della Repubblica sono sostituite dalle seguenti: Senato delle autonomie.*

**II. 3. 19.**

Rigo.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 3.**

Il numero dei senatori è di cento. Sono eleggibili a Senatore tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i quaranta anni di età.

Sessanta senatori sono eletti su base regionale a suffragio universale e diretto.

Ad ogni Regione è attribuito un Senatore. Il Presidente di ciascuna Regione, durante il proprio mandato, è membro di diritto del Senato. I rimanenti Senatori sono designati dai sindaci dei Comuni italiani, secondo modalità stabilite da una legge approvata con l'assenso della Commissione federale, in modo che venga garantita una rappresentanza ai comuni di differente dimensione.

È senatore di diritto a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

**II. 3. 23.**

D'Amico.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 3.**

Il Senato Federale delle Garanzie è eletto a base regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti tre seggi, più un seggio aggiuntivo ogni milione di abitanti.

I membri del Senato Federale delle Garanzie di ogni regione sono eletti con-

testualmente alle elezioni dei rispettivi consigli regionali, sulla base di liste regionali concorrenti.

Una quota non inferiore ai due terzi dei seggi assegnati ad ogni regione è attribuita alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. I rimanenti seggi sono attribuiti alla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti.

Le cariche di Presidente di regione, di componente di Giunta regionale, di Sindaco e di Presidente di Provincia sono compatibili con quella di Senatore.

La legge della Repubblica stabilisce le modalità con le quali le candidature per la elezione del Senato Federale delle Garanzie sono collegate alle candidature per la elezione del Presidente della Regione.

**II. 3. 12.**

Morando, Mancina, Salvati.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Il Senato delle Regioni è composto da senatori rappresentanti delle regioni.

**II. 3. 2.**

Zeller.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

I senatori sono eletti su base regionale contestualmente alle elezioni per il rinnovo di ciascun Consiglio regionale.

**II. 3. 21.**

Grillo, Greco.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con sistema finalizzato a garantire effettivamente la rappresentanza*

delle diverse ispirazioni politiche e culturali presenti nella società.

**II. 3. 14.**

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

*Al secondo comma, sostituire la parola: quaranta con la seguente: trentacinque.*

**II. 3. 22.**

Selva.

*Al secondo comma, sostituire la parola: quaranta con la seguente: trenta.*

**II. 3. 15.**

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

*Sostituire il terzo comma con i seguenti:*

Il Senato della Repubblica è composto da 160 senatori eletti a base regionale a suffragio universale e diretto; dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome; da un sindaco per le regioni fino a un milione di abitanti; da due sindaci per le regioni da uno a tre milioni di abitanti; da tre sindaci per le regioni da tre a sei milioni di abitanti; da quattro sindaci per le regioni con oltre sei milioni di abitanti.

I sindaci di cui al precedente comma sono eletti, tra i sindaci in carica in ciascuna Regione al momento della indizione delle elezioni, e per la durata del proprio mandato, con suffragio universale e diretto secondo le modalità stabilite con legge regionale.

**II. 3. 11.**

Villone, Mussi, Salvi, Soda,  
Guerzoni, Senese, Russo, Pel-  
legrino, Mancina, Morando,  
Passigli, Crucianelli, D'Ales-  
sandro Prisco, Folena.

*Al terzo comma, sostituire la parola: duecento con la seguente: duecentocinquanta.*

**II. 3. 16.**

Greco.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Il numero dei senatori elettivi è di duecentotrentadue.

**II. 3. 4.**

Zeller.

*Sostituire i commi quarto e quinto, con i seguenti:*

La ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni regionali si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni Regione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Alla Regione o alle Regioni cui per effetto di tale procedimento non spettasse alcun senatore, è attribuito un senatore da computare oltre il numero dei duecento senatori elettivi.

**II. 3. 1.**

Rotelli.

*Sostituire il quarto comma, con il seguente:*

Ad ogni regione sono attribuiti cinque senatori, salvo il Trentino-Alto Adige/Trentino Südtirol che ne ha sei, il Molise che ne ha due e la Valle d'Aosta che ne ha uno.

**II. 3. 5.**

Zeller.

*Al quarto comma, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.*

**II. 3. 17.**

Greco.

*Al quarto comma, sostituire la parola: cinque senatori con le parole: quattro senatori elettivi.*

**II. 3. 8.**

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, Morando, Passigli, Crucianelli, D'Alessandro Prisco, Folena.

*Al quarto comma, sostituire la parola: cinque con la seguente: quattro.*

**II. 3. 18.**

Calderisi, Rebuffa, Vegas, Urbani.

*Sostituire il quinto comma con i seguenti:*

Le Regioni designano cinque senatori ciascuna, ed un altro in più per ogni milione o frazione di milione di abitanti dei rispettivi territori. La designazione spetta all'assemblea legislativa, secondo quanto disposto dagli statuti, che assicureranno una adeguata rappresentanza proporzionale.

Ogni rappresentanza regionale esprime unitariamente la posizione e il voto della rispettiva regione, salvo che nei voti riguardanti persone.

**II. 3. 7.**

Zeller.

*Al quinto comma, dopo le parole: restanti seggi inserire le altre: di senatori elettivi.*

**II. 3. 9.**

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pel-

legrino, Mancina, Morando, Passigli, Crucianelli, D'Alessandro Prisco, Folena.

*Sopprimere l'ultimo comma.*

*Conseguentemente all'articolo 35, dopo la parola: vita inserire le seguenti: e di diritto.*

**II. 3. 20.**

Grillo, Greco.

*Sopprimere il sesto comma.*

**\* II. 3. 6.**

Zeller.

*Sopprimere il sesto comma.*

**\* II. 3. 10.**

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, Morando, Passigli, Crucianelli, D'Alessandro Prisco, Folena.

**ART. 4.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 4.**

L'assemblea nazionale è eletta per quattro anni.

La durata dell'Assemblea nazionale non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

**II. 4. 1.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Salvo quanto stabilito per i membri di diritto del Senato, i senatori designati dai

Comuni sono rinnovati ogni 30 mesi. La Camera dei deputati ed i Senatori sono eletti per cinque anni.

**II. 4. 5.**

D'Amico.

*Al primo comma, sostituire le parole: e il Senato della Repubblica sono eletti con le seguenti: è eletta.*

**II. 4. 4.**

Grillo, Greco.

*Al primo comma, sostituire la parola: cinque con la seguente: quattro.*

**II. 4. 2.**

Calderisi, Rebuffa, Vegas, Urbani.

*Al comma secondo, dopo le parole: per legge inserire le seguenti: approvata da entrambe le Camere.*

**II. 4. 3.**

Grillo, Greco.

**ART. 5.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 5.**

L'elezione della nuova Camera dei Deputati ha luogo entro quarantacinque giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita la nuova Camera, sono prorogati i poteri della precedente.

*Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.*

**II. 5. 8.**

D'Amico.

*Al primo comma, sostituire le parole: di ciascuna Camera con le seguenti: della Camera.*

*Conseguentemente al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino alla proclamazione dei nuovi senatori sono prorogati i poteri dei senatori precedenti.*

**II. 5. 7.**

Grillo, Greco.

*Al primo comma, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: sessanta.*

**II. 5. 5.**

Calderisi, Rebuffa, Vegas, Urbani.

*Al primo comma, secondo periodo, sostituire la parola: decimo con la seguente: ventesimo.*

**II. 5. 10.**

Boato.

*Al terzo comma sopprimere le parole: a maggioranza di due terzi.*

**II. 5. 6.**

Calderisi, Rebuffa, Vegas, Urbani.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Ciascuna Camera elegge tra i suoi membri il Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti e l'Ufficio di Presidenza.

**\* II. 5. 11.**

Boato.

*Al terzo comma, sostituire le parole: di due terzi con le parole: a maggioranza assoluta dei componenti.*

**\* II. 5. 1.**

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, Morando, Passigli, Crucianelli, D'Alessandro Prisco, Folena, Salvati.

*Al terzo comma, dopo la parola: presidente aggiungere le seguenti: , designato dall'Assemblea dei deputati della maggiore coalizione dei partiti dell'opposizione.*

**II. 5. 2.**

Armaroli, Selva.

*Sopprimere il quarto comma.*

**II. 5. 4.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Al quarto comma, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: della Camera dei Deputati.*

**\* II. 5. 3.**

Armaroli, Selva.

*Al quarto comma, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: della Camera dei Deputati.*

**\* II. 5. 12.**

Boato.

*Al quarto comma, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: della Camera dei Deputati.*

**\* II. 5. 9.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

ART. 6.

*Sopprimere il primo comma.*

**II. 6. 1.**

Armaroli, Selva.

ART. 7.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Un decimo dei membri della Camera può impugnare il regolamento davanti alla Corte costituzionale per vizi di legittimità costituzionale. Il ricorso non sospende l'efficacia delle disposizioni impuginate.

**II. 7. 8.**

D'Amico.

*Al primo comma sostituire le parole: di due terzi con la seguente: assoluta.*

**\* II. 7. 1.**

Salvi, Mussi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, Morando, Passigli, Crucianelli, D'Alessandro Prisco, Folena, Salvati.

*Al primo comma, sostituire le parole: di due terzi con la seguente: assoluta.*

**\* II. 7. 12.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

*Al primo comma, sostituire le parole: di due terzi con la seguente: assoluta.*

**\* II. 7. 14.**

Boato.



*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta, purché all'atto della deliberazione sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

**II. 7. 13.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

**II. 7. 15.**

Boato.

*Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

Il programma e il calendario dei lavori sono formati sulla base delle priorità indicate dal Governo, tenendo conto delle richieste dell'opposizione per soddisfare le quali è riservata una seduta d'aula ogni settimana.

**II. 7. 11.**

D'Amico.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente almeno un terzo dei suoi componenti e se non sono votate dalla maggioranza dei partecipanti al voto, salvo che la Costituzione o i regolamenti delle Camere prevedano una maggioranza qualificata. Con i regolamenti viene disciplinata la distribuzione delle funzioni tra Assemblea e Commissioni.

**II. 7. 16.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Le deliberazioni della Camera dei deputati non sono valide se non è presente almeno un terzo dei suoi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione non prescriva una maggioranza diversa.

**II. 7. 9.**

D'Amico.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o il Regolamento prescrivano una maggioranza qualificata.

**II. 7. 2.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

**II. 7. 6.**

Calderisi, Rebuffa, Vegas.

*Al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le sole votazioni riguardanti le persone.

**II. 7. 10.**

D'Amico.

*Al quarto comma sopprimere le parole: anche se non fanno parte delle Camere; e le parole: e se richiesti obbligo.*

**II. 7. 4.**

Greco.

*Al quarto comma aggiungere dopo la parola: sedute le seguenti: delle Camere.*

**II. 7. 5.**

Greco.

*Sostituire il sesto comma con il seguente:*

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni disciplinando le modalità di designazione da parte di esse dei presidenti delle commissioni di controllo e di garanzia e assicura altresì il diritto delle opposizioni stesse all'inserimento nell'ordine del giorno dei lavori di argomenti autonomamente determinati, con previsioni del voto finale.

**II. 7. 7.**

Urbani, Calderisi, Rebuffa, Vegas.

*Al sesto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nella formazione dell'ordine del giorno e in ogni altro momento dell'attività parlamentare.*

**II. 7. 3.**

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

ART. 8.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8.

La legge approvata dall'Assemblea nazionale determina i casi di ineleggibilità e

di incompatibilità con l'ufficio di deputato.

L'ufficio di deputato è incompatibile con quello di componente di un'assemblea legislativa regionale o del Parlamento europeo.

**II. 8. 3.**

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

La legge previene l'insorgere di possibili conflitti di interessi anche ponendo limiti al diritto di proprietà, di impresa e di esercizio di libere professioni dei membri del Parlamento.

**II. 8. 6.**

Passigli.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere o a una delle due Camere e al Governo o alla Camera dei deputati e a un'assemblea legislativa regionale.

**II. 8. 5.**

D'Amico.

*Sostituire il secondo comma con i seguenti:*

Gli uffici di deputato e di senatore sono incompatibili tra loro e con quello di componenti del Parlamento Europeo.

L'ufficio di senatore eletto a suffragio universale è altresì incompatibile con quelli di componente di un'Assemblea legislativa regionale, di presidente di provincia e di sindaco.

**II. 8. 4.**

Rigo.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Gli uffici di deputato e di senatore sono incompatibili fra di loro e con quello di componente del Parlamento europeo. L'ufficio di deputato è incompatibile con quello di componente di un'assemblea legislativa regionale.

**II. 8. 1.**

Zeller.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: o del Parlamento europeo.*

**II. 8. 2.**

Loiero.

ART. 9.

*Al primo comma, dopo la parola: giudica aggiungere le seguenti: entro 6 mesi.*

**II. 9. 6.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

*Sopprimere il secondo comma.*

**\* II. 9. 3.**

Greco.

*Sopprimere il secondo comma (\*).*

**\* II. 9. 8.**

Boato.

(\*) I ricorsi previsti dal comma 2 sono già possibili secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 134, ultimo capoverso, del testo base sul sistema delle garanzie.

In ogni caso, è opportuno che tutte le disposizioni riferite alla Corte Costituzionale siano esaminate congiuntamente, in un quadro sistematico, in relazione agli articoli sulla giustizia costituzionale.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Le relative deliberazioni sono impugnate dall'interessato, se ne comportano l'esclusione dalla Camera, davanti alla Corte costituzionale entro quindici giorni dall'adozione. La medesima impugnazione è ammessa negli altri casi se è proposta da almeno un quarto dei componenti della Camera di appartenenza.

**II. 9. 1.**

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pelleggrino, Mancina, Morando, Passigli, Crucianelli, D'Alessandro Prisco, Folena, Salvati.

*Al secondo comma dopo le parole: sono impugnabili, inserire le seguenti: per motivi di legittimità.*

**II. 9. 5.**

Grillo, Greco.

*Al secondo comma, sostituire le parole dall'interessato con le seguenti: da chiunque vi abbia interesse.*

**II. 9. 2.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Corte si pronuncia sul ricorso entro i successivi trenta giorni.*

**II. 9. 9.**

Boato.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Corte si pronuncia nei successivi trenta giorni.*

**II. 9. 4.**

Grillo, Greco.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

I ricorsi non decisi delle Camere entro il termine di cui al primo comma sono trasmessi alla Corte costituzionale.

**II. 9. 7.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

ART. 10.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10.

Ogni componente del Parlamento eletto a suffragio universale e diretto rappresenta la nazione.

**II. 10. 3.**

D'Amico.

*Sostituire le parole tutto il popolo con le seguenti: la Nazione.*

**\* II. 10. 1.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Sostituire le parole: tutto il popolo con le seguenti: la Nazione.*

**\* II. 10. 2.**

Calderisi, Vegas, Rebuffa.

ART. 11.

*Al primo comma, dopo le parole: nell'esercizio, aggiungere le seguenti: o a causa.*

**II. 11. 2.**

Greco.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Fanno eccezione affermazioni lesive dell'onorabilità di persone, espresse al di fuori delle aule parlamentari e non indiscindibilmente connesse alla formulazione di opinioni politiche.

**II. 11. 3.**

Passigli.

*Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:*

L'autorizzazione della Camera di appartenenza è altresì richiesta per l'utilizzazione in giudizio delle conversazioni di cui è parte un componente delle Camere, comunque oggetto di intercettazione o di registrazione.

**II. 11. 1.**

Soda, Boato.

ART. 13.

*Sopprimerlo.*

**II. 13. 12.**

Boato.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 13.

Il Senato delle Autonomie è organo di concertazione tra lo Stato e le Regioni, tra le Regioni e tra queste e le Autonomie locali.

Adotta i provvedimenti che attengono ai rapporti tra lo Stato e le Regioni ed esercita la funzione legislativa nei casi previsti dalla Costituzione.

**II. 13. 7.**

Rigo.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 13.

Compete al Senato disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'inchiesta viene comunque disposta quando lo richieda un quinto dei componenti del Senato. Per lo svolgimento di una inchiesta il Senato nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispettare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Compete al Senato, secondo il proprio regolamento, ogni altra attività parlamentare di sindacato ispettivo e, in particolare, la presentazione al Governo di interrogazioni e di interpellanze.

Compete al Senato ogni elezione o nomina parlamentare che la Costituzione non attribuisca espressamente anche alla Camera dei deputati e, in generale, ogni funzione parlamentare, diversa dalla legislativa, non attribuita espressamente anche alla Camera.

Non compete al Senato altra partecipazione alla formazione delle leggi tranne quella espressamente prevista dalla Costituzione.

**II. 13. 1.**

Rotelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 13.

Compete al Senato l'elezione di ... giudici della Corte costituzionale.

Il Senato elegge i presidenti e i componenti delle autorità di garanzia e vigilanza, previa discussione delle candidature e audizione dei candidati in seduta pubblica della Commissione competente.

Nei casi stabiliti dalla legge approvata da entrambe le Camere, il Senato esprime parere, previa eventuale audizione in seduta pubblica delle commissioni compe-

tenti, sulle nomine, proposte o designazione dei funzionari dello Stato e degli amministratori degli istituti ed enti pubblici anche economici che spettano al Governo.

Il Senato esamina le petizioni presentate a norma dell'articolo 50 della Costituzione.

**II. 13. 8.**

D'Amico.

*Al primo comma, premettere i seguenti:*

Compete al Senato la funzione legislativa in materia di:

a) istituzione e disciplina delle autorità di garanzia e vigilanza;

b) norme generali su diritti fondamentali civili e politici, libertà inviolabili della persona;

c) norme fondamentali sul diritto all'informazione ed alle garanzie dei valori del pluralismo.

Al Senato compete altresì la facoltà di chiedere ai rappresentanti del Governo informazioni o chiarimenti su questioni, anche politiche, in rapporto alle materie di loro competenza. Il Governo è tenuto a dare i necessari chiarimenti entro tempi certi sulla base di quanto stabilito dalle norme regolamentari ».

**II. 13. 5.**

Pieroni.

*Al primo comma, premettere il seguente periodo:* Il Senato delle Regioni, espressione delle realtà regionali, è organo di raccordo e concertazione tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni. Adotta i provvedimenti che attengono ai rapporti tra lo Stato e le Regioni ed esercita la funzione legislativa nei casi previsti dalla Costituzione.

**II. 13. 2.**

Dondeynaz.

*Al primo comma, sostituire la parola: Compete con la seguente: Spettano.*

**II. 13. 13.**

Boato.

*Al primo comma, sostituire le parole: componenti del Consiglio superiore della magistratura con le seguenti: dei componenti laici dei Consigli superiori e del Consiglio di disciplina delle magistrature.*

**II. 13. 6.**

Greco.

*Al primo comma, sopprimere le parole: componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.*

**\* II. 13. 9.**

Passigli.

*Al primo comma, sopprimere le parole: componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.*

**\* II. 13. 15.**

Boato.

*Al primo comma, sopprimere le parole da: nonché ogni elezione fino alla fine del comma.*

**II. 13. 14.**

Boato.

*Al primo comma, sopprimere le parole da: che la Costituzione fino alla fine del comma.*

**II. 13. 4.**

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

*Al primo comma, dopo la parola: anche aggiungere le seguenti o solo.*

**II. 13. 16.**

Boato.

*Sopprimere i commi secondo, terzo e quarto.*

**II. 13. 11.**

Mattarella.

*Sopprimere il secondo comma (\*).*

**II. 13. 17.**

Boato.

*Al terzo comma, sostituire le parole: delle commissioni competenti con le seguenti: e comune delle commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

**II. 13. 7.**

Selva.

*Al terzo comma, sostituire le parole: anche economici con le seguenti: o privati.*

**II. 13. 3.**

Mussi, Salvi, Villone, Soda,  
Guerzoni, Senese, Russo, Pel-  
legrino, Mancina, Morando,  
Passigli, Crucianelli, D'Ales-  
sandro Prisco, Folena, Sal-  
vati.

*Al quarto comma, dopo le parole: i casi in cui inserire le seguenti: il parere di cui al comma precedente è vincolante, e i casi in cui.*

**II. 13. 10.**

Passigli.

---

(\*) In ogni caso, è opportuno che tutte le disposizioni riferite alle autorità di garanzia e vigilanza siano esaminate congiuntamente, in un quadro sistematico, essendo previste sia nell'ambito della forma di Stato, sia nell'ambito del Parlamento, sia nell'ambito del sistema delle garanzie.

## ART. 14.

*Sopprimerlo.*

## II. 14. 10.

Boato.

*Sostituirlo con i seguenti:*

## ART. 14.

Nel Senato della Repubblica è istituita la Commissione delle autonomie territoriali, composta di membri dei Governi delle Regioni, nonché di sindaci e presidenti delle Province nominati in base a quanto disposto dal quarto comma.

Ogni regione ha almeno tre voti; le regioni con popolazione superiore a un milione di abitanti hanno diritto a cinque voti; quelle con popolazione superiore a quattro milioni hanno sei voti; quelle con popolazione superiore a cinque milioni hanno sette voti; quelle con popolazione superiore a sette milioni hanno diritto a otto voti. Alla regione Trentino Alto-Adige è assegnato un voto; spetta altresì un voto ciascuno alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Alle Comunità locali sono complessivamente attribuiti 55 voti. Dieci voti sono riservati alle città con popolazione pari o superiore a cinquecentomila abitanti. Dieci voti sono riservati ai comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a cinquecentomila abitanti. Dieci voti sono riservati ai Comuni non capoluogo di provincia con popolazione pari o superiore a cinquantamila abitanti. Sette voti sono riservati ai Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ma inferiore a cinquantamila. Sette voti sono riservati ai Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti. Undici voti sono riservati ai Presidenti di Provincia.

Con legge che necessita del consenso della Commissione delle autonomie territoriali si stabiliscono le modalità attraverso le quali i Sindaci delle città o dei comuni di ciascuna delle categorie di cui al terzo comma del presente articolo e i

presidenti delle Province eleggono nel proprio seno, ogni due anni, un collegio di rappresentanti pari al triplo dei voti assegnati a ciascuna categoria. Per le città con popolazione pari o superiore a cinquecentomila abitanti il collegio dei rappresentanti è composto da tutti i sindaci in carica. Spetta ai rappresentanti eletti ai sensi del presente comma designare per l'intero biennio, ovvero di volta in volta, chi di essi deve esprimere nella Commissione delle autonomie territoriali i voti riservati alla categoria che li ha eletti. Spetta loro, inoltre, stabilire come i voti debbano essere dati.

Ai gruppi di lavoro della Commissione possono appartenere altri membri o delegati dei governi delle regioni nonché delegati dei rappresentanti delle province e delle comunità locali.

I voti assegnati alle singole Regioni ed alle singole categorie di Comunità locali debbono essere espressi unitariamente, dai rappresentanti presenti, ricorrendo, ove occorra, al sistema del voto ponderato.

La Commissione delle autonomie territoriali elegge nel suo seno un Presidente che dura in carica due anni.

Spetta al Presidente convocare la Commissione. La convocazione è obbligatoria se richiesta dal Governo nazionale o dai membri designati da almeno tre Regioni e da quelli designati da almeno una delle categorie in cui si ripartiscono le Province e le comunità locali.

La Commissione delle autonomie territoriali delibera a maggioranza assoluta dei suoi voti. Essa si dota di un proprio regolamento.

Le sedute sono pubbliche salvo i casi in cui, a norma di regolamento, si può derogare a questa prescrizione.

I membri del Governo nazionale hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare alle discussioni della Commissione delle autonomie territoriali e dei suoi gruppi di lavoro. La Commissione deve essere periodicamente informata dal governo nazionale della condotta degli affari che interessano le istituzioni delle autonomie.

Nelle materie di sua competenza, le deliberazioni della Commissione delle autonomie territoriali valgono come deliberazioni del Senato.

**ART. 14-bis.**

La Commissione per le autonome territoriali delibera per le leggi che:

prevedono spese che devono essere sostenute dalle regioni, dalle province e dalle comunità locali nel caso si disponga che queste sopportino un quarto o più delle spese stesse; disciplinano la concessione di aiuti finanziari per investimento dallo Stato alle regioni;

disciplinano la misura in cui regioni, province e comunità locali sostengono le spese relative alle proprie amministrazioni;

regolano tributi il cui gettito spetti, in tutto o in parte, alle regioni, alle province e alle comunità locali;

determinano le quote spettanti rispettivamente allo Stato e alle regioni del gettito delle imposte determinate dalla Costituzione e dalle leggi nonché le forme di perequazione tra le regioni;

disciplinano limiti e forme di ripartizione delle entrate locali di spettanza delle regioni, delle province e delle comunità locali;

contengono programmi finanziari pluriennali e discipline rivolte a rendere adeguati i bilanci dello Stato e delle regioni alla congiuntura economica.

La Commissione delibera altresì negli altri casi previsti dalla Costituzione.

**II. 14. 9.**

Elia, Mattarella, Bressa.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 14.**

Per l'esercizio della funzione legislativa del Senato, di cui all'articolo 17-bis, par-

tecipa a pieno titolo all'attività del Senato come rappresentante di ciascuna Regione il rispettivo presidente o altro componente del governo regionale nominato e revocabile dal presidente, che esprime unitariamente in forma palese i voti della propria Regione in numero pari ai senatori elettivi della stessa.

Lo statuto della Regione disciplina le modalità e i tempi della designazione del rappresentante della Regione, che dura in carica fino a quando sia ricoperta la carica di presidente della Regione o di componente del governo regionale.

**II. 14. 1.**

Rotelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 14.**

È istituita nel Senato della Repubblica la Commissione Federale. Fanno parte della commissione i presidenti di regione e i sindaci di cui all'articolo 3.

La Commissione esprime parere su ogni questione concernente le autonomie regionali e locali.

**II. 14. 5.**

Villone, Mussi, Salvi, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, Morando, Passigli, Crucianelli, D'Alessandro Prisco, Folena, Salvati.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 14.**

Il Senato della Repubblica istituisce una Commissione federale, composta dai Presidenti delle Regioni e dagli altri Senatori designati dai Comuni italiani.

La Commissione federale svolge i compiti ad essa assegnati dalla Costituzione e dalle altre norme costituzionali.

**II. 14. 8.**

D'Amico.



*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Il Senato della Repubblica istituisce la Commissione delle Autonomie territoriali, formata per un terzo da senatori, per un terzo dai presidenti delle regioni e delle province autonome e per un terzo da rappresentanti degli enti locali eletti con legge approvata da entrambe le camere.

**II. 14. 2.**

Zeller.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Il Senato delle Regioni istituisce una Commissione formata da tutti i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province di Trento e Bolzano e da un numero pari di Senatori eletti.

**II. 14. 4.**

Dondeynaz.

*Al primo comma, dopo la parola: territoriali inserire le seguenti: presieduta da un senatore e; dopo le parole: da senatori inserire le seguenti: in modo da rispettare la proporzione dei vari gruppi; dopo le parole: per un quarto sostituire la parola: dai con le seguenti: da tutti i; sostituire le parole: degli enti locali con le seguenti: dei Sindaci e dei Presidenti delle province; aggiungere, in fine, le seguenti parole: in modo da garantire la rappresentanza territoriale.*

**II. 14. 7.**

Grillo, Greco.

*Al primo comma, sopprimere le parole da: formata fino alla fine del comma.*

**II. 14. 11.**

Boato.

*Al primo comma, aggiungere dopo le parole: delle Regioni le seguenti: e delle province autonome.*

**II. 14. 3.**

Zeller.

*Sopprimere il secondo comma.*

**II. 14. 12.**

Boato.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

La Commissione esprime il parere su tutti gli atti e le deliberazioni parlamentari concernenti gli affari regionali e le autonomie territoriali di competenza del Senato.

**II. 14. 6.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

ART. 15.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei Deputati salvo quanto altrimenti stabilito dalla Costituzione.

**II. 15. 16.**

D'Amico.

*Sopprimere il secondo comma.*

**II. 15. 5.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Sono approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, oltre a quelle di cui all'articolo 14-bis, le leggi in materia di:

a) revisione costituzionale;

b) giustizia costituzionale;

c) rapporti con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose;

d) principi generali per la disciplina delle elezioni;

e) tutela delle minoranze linguistiche;

f) condizione giuridica dello straniero;

g) istituzione e disciplina delle autorità amministrative indipendenti;

h) amnistia e indulto;

i) stato di guerra;

j) limitazioni di sovranità;

k) modificazioni del territorio nazionale;

l) ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati e dei senatori;

m) indennità dei deputati e dei senatori;

n) disciplina dei referendum;

l) procedimento di formazione e pubblicità dei regolamenti del Governo;

o) delegazioni legislative nelle materie di cui al presente comma.

**II. 15. 20.**

Bressa.

*Al secondo comma sostituire l'alinea con il seguente:*

Sono approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, oltre a quelle di cui all'articolo 14-bis, le leggi in materia di:

**II. 15. 26.**

Elia, Andreolli.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Sono approvate da entrambe le Camere le leggi in materia di:

a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;

b) elezioni nazionali ed europee;

c) ordinamento civile e ordinamento penale e relative giurisdizioni;

d) autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali in materie di cui al presente comma;

e) delegazione legislativa in materie di cui al presente comma;

f) le altre previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

**II. 15. 12.**

Rigo.

*Al secondo comma sopprimere le lettere a), b), c), d), e) e f).*

**II. 15. 17.**

D'Amico.

*Al secondo comma sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) le leggi costituzionali e le leggi ordinarie relative agli organi costituzionali e di rilievo costituzionale;

**II. 15. 9.**

Calderisi.

*Al secondo comma, lettera a), dopo le parole: di rilievo costituzionale aggiungere le seguenti: e loro sistemi elettorali.*

**II. 15. 8.**

Greco.

*Al secondo comma sopprimere le lettere b), d) ed e).*

**II. 15. 13.**

Pieroni.

*Al secondo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) istituzione di enti di rilevanza nazionale;*

**II. 15. 14.**

Passigli.

*Al secondo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) elezioni nazionali, europee, regionali e locali.*

**II. 15. 6.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Al secondo comma, alla lettera c), sopprimere le parole: e locali.*

**II. 15. 1.**

Zeller.

*Al secondo comma, lettera d) sopprimere le parole: rapporti politici.*

**II. 15. 4.**

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena, Morando, Salvati, Passigli, Crucianelli.

*Sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e) norme sull'equilibrio di condizioni nella comunicazione radiotelevisiva per le competizioni elettorali.*

**II. 15. 23.**

Mussi, Salvi, Russo, Soda, Villone, Senese, Pellegrino, Guerzoni, Mancina, Mo-

rando, Salvati, Passigli, Crucianelli, D'Alessandro Prisco, Folena.

*Al secondo comma sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f) diritto penale sostanziale e processuale e ordinamento giudiziario.*

**II. 15. 10.**

Rebuffa, Calderisi, Vegas.

*Al secondo comma, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f) norme penali sostanziali e processuali.*

**II. 15. 24.**

Mussi, Salvi, Russo, Soda, Villone, Senese, Pellegrino, Guerzoni, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena, Morando, Salvati, Passigli, Crucianelli.

*Al secondo comma, lettera f), sostituire la parola: codificazione con la seguente: legislazione.*

**\* II. 15. 25.**

Boato.

*Al secondo comma, lettera f), sostituire la parola: codificazione con la seguente: legislazione.*

**\* II. 15. 7.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Al secondo comma, lettera f), dopo la parola: penale inserire le seguenti: e civile.*

**II. 15. 15.**

Passigli.

*Al comma secondo, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

*g-bis) ordinamento degli enti locali.*

**II. 15. 22.**

Elia, Andreolli.

*Al secondo comma, lettera i), dopo la parola: legislativa inserire le seguenti: e leggi di conversione di decreti-legge.*

*Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 26, sopprimere le parole: disciplinare oggetti riservati alle leggi che devono essere approvate da entrambe le Camere.*

**II. 15. 11.**

Grillo, Greco.

*Al comma secondo, sostituire la lettera l) con la seguente:*

*l) tutte le altre leggi per le quali espressamente la Costituzione o le leggi costituzionali prevedano l'approvazione di entrambe le Camere.*

**II. 15. 18.**

D'Amico.

*Al secondo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

*l-bis) disciplina della finanza regionale e locale, istituzione e ripartizione dei fondi perequativi.*

**II. 15. 2.**

Zeller.

*Al secondo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

*l-bis) disciplina dei rapporti tra Stato, regioni e comunità locali.*

**II. 15. 3.**

Zeller.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*La Costituzione e le norme costituzionali stabiliscono quali leggi debbano essere approvate con l'assenso della Commissione federale.*

**II. 15. 19.**

D'Amico.

ART. 16.

*Al primo comma dopo la parola: appartiene inserire le seguenti: al Presidente della Repubblica.*

**II. 16. 3.**

Selva.

*Al primo comma, sostituire le parole: a ciascun componente delle Camere con le seguenti: ai componenti della Camera dei deputati in numero di almeno venti, ai componenti del Senato in numero di almeno dieci.*

**II. 16. 5.**

D'Amico.

*Dopo il primo comma, inserire il seguente:*

*L'iniziativa del Governo è esercitata mediante presentazione di disegni di legge sottoscritti dal Primo Ministro e dal Ministro proponente.*

**II. 16. 1.**

Greco.

*Al secondo comma, sostituire le parole: cinquantamila con le seguenti: duecentomila.*

**II. 16. 4.**

Passigli.

*Al secondo comma, dopo la parola: articoli, aggiungere le seguenti: , che indichi i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione.*

**II. 16. 6.**

D'Amico.

*Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

Le Camere hanno l'obbligo di esaminare e votare le proposte di legge d'iniziativa popolare entro termini stabiliti dai rispettivi regolamenti.

**II. 16. 2.**

Greco.

*Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:*

ART. 16-bis.

Il Governo presenta annualmente alla Camera dei deputati disegni di legge per la codificazione delle leggi vigenti nei vari settori.

I regolamenti delle Camere dispongono l'inammissibilità dei disegni di legge che si aggiungono alle leggi vigenti sullo stesso argomento senza procedere, in modo espresso, alla loro modifica o integrazione.

**II. 16. 01.**

Mattarella, Elia, Andreolli.

ART. 17.

*Sopprimerlo.*

**II. 17. 5.**

Passigli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 17.

Il Senato delle Regioni e delle Autonomie locali può chiedere, entro quindici giorni dall'approvazione di un progetto di legge da parte della Camera dei deputati, che esso sia sottoposto al proprio esame. La stessa richiesta può essere fatta dal Governo. In tali casi il Senato delle Regioni e delle Autonomie locali può, entro trenta giorni, rinviare alla Camera dei deputati il progetto con proposte di

modificazione sulle quali la Camera si pronuncia anche con unica votazione in via definitiva.

Nel caso in cui Senato delle Regioni e delle Autonomie locali richieda la modificazione di un progetto approvato dalla Camera dei deputati contenente norme espressamente dichiarate necessarie a garantire la qualità della vita minima equivalente su tutto il territorio nazionale ovvero necessarie alla conservazione dell'unità del diritto e dell'economia, la Camera dei deputati può pronunciarsi in modo difforme solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Nel caso in cui Senato delle Regioni e delle Autonomie locali abbia approvata la richiesta a maggioranza dei due terzi dei voti, la Camera dei deputati può pronunciarsi in modo difforme solo a maggioranza dei due terzi dei componenti.

**II. 17. 7.**

D'Amico.

*Al primo comma, sostituire la parola: approva, con la seguente: esamina, e al secondo comma sostituire le parole: preso in considerazione, con le seguenti: riesaminato.*

*Emendamenti assorbiti: Selva, II. 17. 4., pagina 26.*

**II. 17. 8.**

Dentamaro, relatrice.

*Al primo comma, sopprimere le parole da: e li trasmette al Senato della Repubblica fino alla fine dell'articolo.*

**II. 17. 2.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Entro i cinque giorni successivi alla trasmissione un quinto dei componenti del Senato può chiedere che il disegno di

legge sia preso in considerazione. Analoga richiesta può essere avanzata secondo le norme del Regolamento del Senato, per la conformità alle prescrizioni dell'articolo 30, sesto comma. Sulla richiesta il Senato delibera nei dieci giorni successivi. In caso di accoglimento il Senato nei trenta giorni successivi riesamina il disegno di legge secondo le disposizioni dell'articolo 19 e propone modifiche sulle quali la Camera delibera in via definitiva, con votazione nominale se il riesame è riferito alle prescrizioni dell'articolo 83, sesto comma.

*Conseguentemente, all'articolo 30 trasformare in comma autonomo il secondo periodo del sesto comma.*

**II. 17. 3.**

Grillo, Greco.

*Al secondo comma, sostituire la parola: che con le seguenti: di esaminare.*

*Conseguentemente sopprimere le parole: sia preso in considerazione.*

**II. 17. 4.**

Selva.

*Sostituire le parole da: dieci giorni fino a: e propone con le seguenti: venti giorni successivi, eventualmente proponendo.*

**II. 17. 1.**

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, Morando, Passigli, Crucianelli, D'Alessandro Prisco, Folena, Salvati.

*Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:*

ART. 17-bis

La legge approvata dalla Camera dei deputati è sottoposta al riesame ed alla deliberazione del Senato quando lo abbia chiesto, entro dieci giorni dalla approvazione della Camera la Conferenza delle

Regioni, di cui all'articolo ..., motivando con l'incidenza della legge statale stessa sull'ambito della potestà legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni. In tal caso la legge è riesaminata, modificata e deliberata in via definitiva dal Senato nella composizione fissata, senza ulteriore deliberazione della Camera dei deputati.

Sulla deliberazione della Conferenza delle Regioni, di cui al comma precedente, si pronuncia entro trenta giorni la Corte costituzionale, quando venga richiesto, entro sette giorni dal ricevimento della deliberazione stessa, da almeno un terzo dei deputati o dal Governo.

Nelle deliberazioni delle leggi sul coordinamento della finanza pubblica intervengono i rappresentanti delle Regioni.

**II. 17. 01.**

Rotelli.

ART. 18.

*Sopprimerlo.*

**II. 18. 1.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Al primo comma, sostituire le parole: al Senato con le parole: alla Camera dei deputati, e sostituire le parole: alla Camera dei deputati con le parole: al Senato.*

**II. 18. 4.**

Boato.

*Al primo comma sostituire la parola: approva, con la seguente: esamina.*

**II. 18. 6.**

Dentamaro, relatrice.

*Sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto comma.*

**II. 18. 5.**

Boato.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

La Commissione delibera in via definitiva.

**II. 18. 2.**

Grillo, Greco.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Il testo deliberato dalla commissione speciale è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera per la sola votazione finale.

**II. 18. 7.**

Dentamaro, relatrice.

*Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

La stessa procedura si applica per le leggi che debbano essere adottate con l'assenso della Commissione federale. In tale caso i membri della Commissione mista nominati dal presidente della Commissione federale sono designati paritariamente da ciascuna delle due componenti di essa.

**II. 18. 3.**

D'Amico.

ART. 19.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 19.

Ogni disegno di legge presentato alla Camera dei deputati è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Ogni articolo deve avere contenuto omogeneo.

Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce:

a) le forme di pubblicità dei lavori in commissione;

b) le procedure attraverso le quali i progetti dichiarati urgenti dal governo sono approvati o respinti entro trenta giorni;

c) le procedure di valutazione della quantificazione e della copertura di qualsiasi proposta di spesa;

d) in quali casi e forme l'esame dei disegni di legge può essere deferito a commissioni, anche permanenti, riunite in sede redigente e composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Quando il Governo impegna la propria responsabilità su un proprio disegno di legge, o su uno o più articoli di esso, la Camera dei Deputati delibera per appello nominale. Nel caso in cui la proposta del Governo non venga approvata, il Governo ha l'obbligo di dimettersi.

Su richiesta del Governo l'Assemblea si pronuncia mediante un solo voto su tutto o parte del testo in discussione con gli emendamenti proposti o accettati dal Governo.

La discussione dei disegni di legge verte in prima lettura sul testo presentato dal Governo.

**II. 19. 6.**

D'Amico.

*Al secondo comma sostituire il secondo periodo con i seguenti:*

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa op-

pure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

**II. 19. 8.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

*Al secondo comma sostituire le parole: all'approvazione finale della Camera con sole dichiarazioni di voto con le seguenti: alla Camera per l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli nonché per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.*

**II. 19. 2.**

Calderisi, Vegas, Rebuffa.

*Al terzo comma dopo le parole: Su richiesta del e prima delle altre: può chiedere, sostituire la parola: Governo con la seguente: Primo ministro.*

**II. 19. 4.**

Calderisi, Vegas, Rebuffa.

*Al terzo comma, sopprimere il secondo periodo.*

**II. 19. 1.**

Armaroli, Selva.

*Dopo il terzo comma inserire il seguente:*

Qualora il Primo ministro lo richieda, l'Assemblea delibera con unica votazione su tutto o su parte del testo in discussione, prendendo in considerazione solo gli emendamenti proposti o accettati dal Governo.

**II. 19. 3.**

Calderisi, Vegas, Rebuffa.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

I regolamenti prevedono l'assegnazione di tempi all'iniziativa parlamentare anche

in modo di assicurare l'esame di proposte delle opposizioni.

**II. 19. 7.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

Quando il Governo impegna la propria responsabilità su un proprio disegno di legge, o su uno o più articoli di esso, questo si considera approvato con gli emendamenti accettati dal Governo nel caso in cui entro cinque giorni non venga approvata dalla Camera una mozione di sfiducia.

**II. 19. 5.**

D'Amico.

ART. 20.

*Sopprimere il secondo comma.*

**\* II. 20. 1.**

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, Morando, Passigli, Crucianelli, D'Alessandro Prisco, Folena, Salvati.

*Sopprimere il secondo comma.*

**\* II. 20. 5.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Entro quindici giorni dall'approvazione, un quinto dei componenti di ciascuna Camera può proporre ricorso alla Corte costituzionale per questione di le-



gittimità costituzionale. La Corte si pronuncia nei successivi trenta giorni.

**II. 20. 2.**

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Un quinto dei membri di una Camera può sollevare la questione di legittimità costituzionale di una legge entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. In tal caso la Corte decide nei sessanta giorni successivi.

**II. 20. 6.**

Boato.

*Al secondo comma, sostituire le parole: quindici e trenta rispettivamente con le seguenti: dieci e venti.*

**II. 20. 3.**

Greco.

*Al secondo comma, sostituire le parole: vizi del procedimento con le seguenti: motivi di legittimità.*

**II. 20. 4.**

Urbani, Calderisi, Rebuffa, Vegas.

ART. 22.

*Al primo comma, dopo le parole: atto avente valore di legge aggiungere le seguenti: o di uno o più articoli o commi degli stessi.*

**II. 22. 14.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

*Al primo comma, dopo le parole: di una legge o di un atto avente valore di legge inserire le seguenti: ovvero di loro determinate partizioni interne.*

**II. 22. 2.**

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

*Al primo comma, dopo le parole: aventi valore di legge inserire le seguenti: ovvero di articoli degli stessi.*

**II. 22. 17.**

Mussi, Salvi, Villone, Soda,  
Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena, Morando,  
Salvati, Passigli, Crucianelli.

*Al primo comma, sostituire la parola: cinquecentomila con le seguenti: un milione di.*

**II. 22. 18.**

Mussi, Salvi, Villone, Soda,  
Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena, Morando,  
Salvati, Passigli, Crucianelli.

*Al primo comma, sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: ottocentomila.*

**II. 22. 3.**

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Non è ammesso il referendum per le leggi costituzionali o confermate di principi costituzionali o esecutive di trattati internazionali, per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia o indulto.

**II. 22. 7.**

Pera, Grillo, Calderisi.

*Al secondo comma, dopo la parola: leggi inserire le seguenti: costituzionali, necessarie al funzionamento degli organi costituzionali, a contenuto costituzionalmente vincolato, per le leggi elettorali.*

**II. 22. 4.**

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

*Al secondo comma, sostituire le parole: leggi tributarie con le seguenti: leggi concernenti obblighi tributari.*

**II. 22. 10.**

Greco.

*Al secondo comma, dopo la parola: indulto aggiungere le seguenti: , di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per le leggi elettorali.*

**II. 22. 15.**

Zecchino.

*Al secondo comma, aggiungere in fine le parole: di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.*

**II. 22. 1.**

Zeller.

*Al secondo comma, dopo la parola: indulto aggiungere le seguenti: , di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Non è altresì ammesso quando dalla sua approvazione deriverebbero discipline costituzionalmente illegittime.*

**II. 22. 16.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

*Al secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: Non è ammesso altresì referendum per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.*

**II. 22. 11.**

Passigli.

*Al secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Non è ammesso altresì referendum nel caso in cui l'esito positivo del voto popolare comporti oneri per lo Stato, per le Regioni e per gli enti locali,*

ovvero la violazione di norme o principi costituzionali.

**II. 22. 19.**

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena, Morando, Salvati, Passigli, Crucianelli.

*Sostituire il terzo comma con i seguenti:*

La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni di senso compiuto. Qualora la proposta riguardi una pluralità di oggetti, la Corte costituzionale in sede di sindacato sull'ammissibilità può richiedere che i promotori redigano dei quesiti separati, sui quali raccogliere le ulteriori trecentomila firme.

Qualora, in sede di giudizio di ammissibilità la Corte costituzionale accerti che il referendum investe leggi o atti aventi forza di legge la cui vigenza sia necessaria in base alla Costituzione, l'efficacia del referendum è sospesa fino all'adozione di una nuova legge o atto avente forza di legge. Se entro un anno il Parlamento non ha provveduto, il Presidente della Repubblica può, in ogni caso, sciogliere le Camere. La stessa disposizione si applica al nuovo Parlamento.

Non è ammesso referendum su proposte di legge costituzionale.

**II. 22. 13.**

D'Amico.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

In caso di abrogazione parziale il quesito è inammissibile se la parte residua della legge o dell'atto avente valore di legge risulti di impossibile applicazione.

**II. 22. 8.**

Pera, Grillo, Calderisi.

*Al terzo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

A tal fine, la legge che determina le modalità di attuazione del referendum

stabilisce i criteri di formazione delle richieste referendarie abrogative, fissandone i limiti e le condizioni di ammissibilità e di svolgimento, tali comunque da garantire l'espressione di voto libera e consapevole di ciascun elettore ed elettice. Alla legge è altresì riservata la determinazione del numero massimo di *referendum* esperibili in ciascuna consultazione popolare.

**II. 22. 5.**

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

La verifica dell'ammissibilità dei *referendum* abrogativi è effettuata dalla Corte costituzionale nei trenta giorni successivi al deposito della proposta di *referendum* e prima che inizi la raccolta delle firme.

**II. 22. 12.**

Passigli.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità di referendum alla luce dei requisiti tassativamente indicati dai due commi precedenti dopo che siano state raccolte cinquantamila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni dei cinque Consigli regionali.

**II. 22. 9.**

Pera, Vegas, Grillo, Calderisi.

*Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis.

Qualora un progetto di legge concernente materie oggetto di richiesta di *referendum* abrogativo già dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale sia stato approvato da una delle Camere,

l'altra Camera può, su richiesta scritta di metà più uno dei componenti, chiedere al Presidente della Repubblica di ritardare la indizione del *referendum* al fine di consentire l'approvazione definitiva del progetto di legge.

Sulla richiesta di cui al primo comma il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti delle due Camere, rinviare con proprio decreto l'indizione del *referendum* al primo turno utile previsto dalla legge.

Se entro il termine di cui al secondo comma il progetto di legge di cui al primo comma sia definitivamente approvato, la Corte di cassazione, qualora ritenga che le nuove disposizioni rendano inutile la consultazione referendaria, dichiara che le relative operazioni non hanno più corso.

Nel caso contrario, il Presidente della Repubblica, d'ufficio o su comunicazione della Corte di cassazione, indice con proprio decreto il *referendum*, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

Il *referendum* sospeso non può essere ulteriormente rinviato.

**II. 22. 01.**

Spini.

ART. 23.

*Sopprimerlo.*

\* **II. 23. 9.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

*Sopprimerlo.*

\* **II. 23. 5.**

Vegas, Urbani, Calderisi, Rebuffa.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 23.

Le Camere esaminano e votano le proposte di legge di iniziativa popolare

entro dodici mesi dalla loro presentazione.

**II. 23. 10.**

Boato.

*Al primo comma, sostituire le parole: un milione di con la seguente: cinquecentomila.*

\* **II. 23. 3.**

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

*Al primo comma, sostituire le parole: un milione di con la seguente: cinquecentomila.*

\* **II. 23. 1.**

Rotelli.

*Al primo comma, sostituire la parola: diciotto con la seguente: dodici.*

\*\* **II. 23. 6.**

Selva.

*Al primo comma, sostituire la parola: diciotto con la seguente: dodici.*

\*\* **II. 23. 8.**

Grillo, Greco.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero se tale deliberazione contrasta con i principi e le finalità della iniziativa popolare.*

**II. 23. 4.**

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

*Dopo il primo comma inserire i seguenti:*

È altresì indetto referendum popolare consultivo e di indirizzo qualora si intenda conoscere l'opinione degli elettori o esprimere una indicazione tra più quesiti.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

**II. 23. 2.**

Nania.

*Al terzo comma, dopo la parola: valuta aggiungere le seguenti: entro trenta giorni.*

**II. 23. 7.**

Selva.

ART. 24.

*Sopprimere il secondo comma.*

**II. 24. 5.**

Pera, Calderisi, Rebuffa.

*Al terzo comma, sopprimere le parole: approvata da entrambe le Camere.*

**II. 24. 3.**

D'Amico.

*Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:*

La legge determina le modalità di attuazione del referendum. Non potranno in ogni caso tenersi contemporaneamente referendum su più di tre distinti quesiti. Non potranno altresì tenersi referendum nei dodici mesi seguenti ad una precedente consultazione referendaria, anche se relativi a quesiti diversi da quelli sottoposti alla precedente consultazione.

**II. 24. 2.**

Passigli.

*Sopprimere il quarto comma.*

**II. 24. 1.**

Calderisi, Vegas, Rebuffa.

*Al quarto comma, sopprimere le parole: o approvate e le parole: o abrogato.*

**II. 24. 4.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

ART. 25.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 25.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Il Governo può chiedere al Parlamento l'autorizzazione a disciplinare, previa espressa determinazione di principi e criteri direttivi, con atto avente forza di legge, entro un termine di tre mesi, materie analiticamente e specificatamente elencate. Emanato il decreto, il Governo presenta, lo stesso giorno, un disegno di legge di conversione sul quale la Camera dei deputati delibera entro tre mesi con unica votazione. Non sono ammessi emendamenti. Entro quarantacinque giorni la Camera dei deputati regola con legge i rapporti giuridici insorti sulla base dei decreti non convertiti che restano in vigore fino a tale termine.

Le deliberazioni di cui al presente articolo spettano anche al Senato o alla Commissione federale sulle materie di propria competenza.

**II. 25. 2.**

D'Amico.

*Sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.*

**II. 25. 1.**

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegriano, Mancina, Morando,

Passigli, D'Alessandro Prisco, Crucianelli, Folena, Salvati.

ART. 26.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 26.

Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge in casi di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbono entrare immediatamente in vigore o l'attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo deve il giorno stesso presentare il decreto alla Camera dei deputati per la conversione in legge. La Camera, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro 5 giorni.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuirsi poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, regolare i rapporti sorti sulla base di decreti non convertiti, né comunque disciplinare gli effetti dei medesimi.

I decreti devono contenere norme di immediata applicazione, di carattere specifico e di contenuto omogeneo.

La Camera dei deputati e, per le materie di sua competenza, il Senato della Repubblica sono tenuti, secondo le norme del proprio regolamento, a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro 90 giorni dalla pubblicazione e non possono modificarli salvo per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari. La Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla presentazione della legge di conversione, può accertare a maggioranza dei tre

quinti dei componenti la sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti. In dette questioni la Camera dei deputati deve esprimersi se ne fanno richiesta due quinti dei suoi componenti.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro 90 giorni non sono convertiti in legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

## II. 26. 16.

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

*Sostituirlo con il seguente:*

### ART. 26.

In casi straordinari di necessità ed urgenza il Governo può adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, in materie non riservate all'approvazione di entrambe le Camere ai sensi dell'articolo 15, contenenti misure di carattere specifico, omogeneo e di immediata applicazione, con efficacia limitata nel tempo e comunque non superiore a dodici mesi.

I provvedimenti di cui al primo comma non possono rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, regolare gli effetti prodotti o i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti.

Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare il decreto alla Camera dei deputati per la conversione in legge.

La Camera, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

La Camera non può modificare i decreti se non su proposta del Governo o di un quinto dei componenti e nel rispetto dei commi primo e secondo del presente articolo.

La Camera delibera entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto. Nei successivi venti giorni il Senato, su richiesta del Governo o di un quinto dei compo-

menti, avanzata entro cinque giorni, può approvare modifiche, sulle quali la Camera delibera in via definitiva.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. I regolamenti stabiliscono speciali procedure per assicurare il rispetto dei termini.

La Camera dei deputati può regolare con legge gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

*Emendamenti assorbiti:* Schifani, II. 26. 9, pagina 33; Grillo, II. 26. 13, pagina 24.

## II. 26. 19.

Dentamaro, relatrice.

*Al primo comma, dopo la parola: straordinari inserire le seguenti: ed imprevedibili.*

## II. 26. 4.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Al primo comma, sopprimere le parole: , con efficacia limitata nel tempo.*

## II. 26. 3.

Armaroli, Selva.

*Al primo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque non superiore a 12 mesi.*

## II. 26. 9.

Schifani.

*Al primo comma dopo le parole: , con efficacia limitata nel tempo aggiungere le seguenti: , al fine di garantire la sicurezza nazionale e fronteggiare pubbliche calamità.*

## II. 26. 8.

Crucianelli.

*Al primo comma aggiungere in fine le seguenti parole: e concernenti la sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie di immediata applicazione.*

**II. 26. 17.**

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, Morando, Passigli, Crucianelli, D'Alessandro Prisco, Folena, Salvati.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: aventi ad oggetto pubbliche calamità, norme finanziarie, sicurezza nazionale, rapporti internazionali e comunitari.*

**II. 26. 5.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Al secondo comma, dopo le parole: entrambe le Camere aggiungere le seguenti: ad eccezione di norme di carattere tributario.*

**II. 26. 13.**

Grillo, Greco.

*Sopprimere il quinto comma.*

**\* II. 26. 1.**

Zeller.

*Sopprimere il quinto comma.*

**\* II. 26. 6.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Sostituire il quinto comma con il seguente:*

La Camera non può modificare i decreti-legge.

*Conseguentemente, sopprimere il sesto comma.*

**II. 26. 10.**

Vegas, Urbani, D'Amico, Calderisi, Rebuffa.

*Al quinto comma sopprimere dalle parole: se non su proposta del Governo fino alla fine del comma.*

**II. 26. 15.**

D'Amico.

*Al sesto comma, sopprimere il secondo periodo.*

**II. 26. 7.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Al sesto comma, sostituire la parola: venti con la seguente: quindici.*

**II. 26. 18.**

Boato.

*Sopprimere il settimo comma.*

**II. 26. 14.**

Passigli.

*Al comma settimo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.*

**II. 26. 11.**

Calderisi, Vegas, Rebuffa.

*All'ultimo comma sostituire le parole: Le Camere con le seguenti: La Camera.*

**II. 26. 12.**

Calderisi, Vegas, Rebuffa.

**ART. 27.**

*Al primo comma, sostituire le parole: il Parlamento in seduta comune con le seguenti: l'Assemblea nazionale.*

**II. 27. 2.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Al primo comma, sostituire le parole: Il Parlamento in seduta comune con le seguenti: La Camera dei deputati.*

**II. 27. 7.**

D'Amico.

*Al primo comma, sopprimere le parole: dei componenti.*

**II. 27. 8.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

*Al primo comma, sostituire le parole: al Governo con le seguenti: al Presidente della Repubblica.*

**II. 27. 1.**

Armaroli, Selva.

*Sopprimere il secondo comma.*

**II. 27. 3.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

La Camera dei deputati delibera sulla proposta del Governo di invio di forze armate per missioni multinazionali di pace.

**II. 27. 6.**

Crucianelli.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per le sole finalità previste dall'articolo 11 della presente Costituzione.*

**II. 27. 4.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

Una legge costituzionale definisce i poteri del Presidente della Repubblica nelle situazioni di crisi.

Il Presidente della Repubblica non può sciogliere la Camera dei deputati quando sia chiamato ad esercitare i poteri di cui al comma precedente.

**II. 27. 5.**

Calderisi, Vegas, Rebuffa.

ART. 28.

*Al primo comma, sostituire le parole: di due terzi con le seguenti: assoluta dei componenti.*

**\* II. 28. 1.**

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, Salvati, Morando, Crucianelli, D'Alessandro Prisco, Passigli, Folena.

*Al primo comma, sostituire le parole: di due terzi con i seguenti: assoluta dei componenti.*

**\* II. 28. 4.**

Boato.

*Al terzo comma, sopprimere le parole: in ogni caso.*

**II. 28. 2.**

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena, Morando, Salvati, Passigli, Crucianelli.

ART. 29.

*Al primo comma, sopprimere le parole: o militare.*

**II. 29. 6.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.



*Al secondo comma aggiungere, in fine, le parole seguenti:* al fine dell'adozione dei relativi atti d'indirizzo.

**\* II. 29. 5.**

Crucianelli.

*Al secondo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole:* al fine dell'adozione dei relativi atti d'indirizzo.

**\* II. 29. 3.**

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

*Al secondo comma aggiungere in fine, le seguenti parole:* , di cui al precedente comma.

**II. 29. 7.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

*Sopprimere il terzo comma.*

**II. 29. 4.**

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Se un trattato incide direttamente sulla condizione di una o più regioni o province autonome ovvero sulle competenze legislative o amministrative delle stesse, la tutela dei diritti deve essere trasferita dallo Stato a un rappresentante delle Regioni e province autonome, nominato dalla commissione delle autonomie territoriali.

**II. 29. 2.**

Zeller.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Se un trattato incide direttamente sulla condizione di una o più regioni o province

autonome ovvero sulle competenze legislative o amministrative delle stesse, la tutela dei diritti deve essere trasferita dallo Stato a un rappresentante delle Regioni e province autonome, nominato dal Senato.

**II. 29. 1.**

Zeller.

*Al terzo comma sostituire le parole:* determinate, l'assemblea o le assemblee legislative delle regioni interessate esprimono, *con le seguenti:* la Commissione delle autonomie territoriali esprime.

**II. 29. 8.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

ART. 30.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 30.

La Camera dei deputati approva ogni anno la legge finanziaria annuale, i bilanci di previsione, annuale e pluriennale, e il rendiconto consuntivo presentato dal Governo.

I relativi disegni di legge sono presentati anche alla Commissione federale che può formulare osservazioni.

La legge disciplina il procedimento di formazione dei bilanci. Essa non può essere abrogata, modificata o derogata dalle leggi di bilancio o da leggi di spesa o di entrata. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina le modalità d'esame dei disegni di legge di cui al primo comma. Nessun emendamento può essere approvato dalla Camera dei deputati qualora vi si opponga il Governo.

In ogni caso il voto definitivo sui disegni di legge di cui al primo comma

deve essere dato entro 60 giorni dalla presentazione. Se la Camera dei deputati non si pronuncia entro tale termine il Governo può adottarli con decreto avente forza di legge. Il relativo disegno di legge di conversione deve essere presentato lo stesso giorno alla Camera dei deputati, la quale deve pronunciarsi entro i 30 giorni successivi. La Camera dei deputati è sciolta se non si pronuncia entro il termine stabilito. Se la Camera respinge il disegno di legge del Governo, il primo ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni del Governo. In entrambi i casi, l'esercizio provvisorio del bilancio si intende autorizzato per quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio preventivo non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Disposizioni recanti nuove o maggiori spese o minori entrate possono essere stabilite solo con legge. La legge deve indicare i mezzi per farvi fronte con riferimento all'intero periodo di efficacia della legge, nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento autorizzati con la legge finanziaria.

Le disposizioni delle leggi di cui al presente articolo che incidano su oggetti relativi alla finanza regionale e locale richiedono, comunque, l'approvazione della Commissione federale.

## II. 30. 32.

D'Amico.

*Sostituirlo con il seguente:*

### ART. 30.

La Camera dei deputati approva ogni anno la legge finanziaria annuale, i bilanci di previsione, annuale e pluriennale, e il rendiconto consuntivo presentato dal Governo.

I relativi disegni di legge sono presentati anche al Senato delle Regioni e delle Autonomie locali che può formulare osservazioni.

La legge disciplina il procedimento di formazione dei bilanci. Essa non può essere abrogata, modificata o derogata dalle leggi di bilancio o da leggi di spesa o di entrata. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina le modalità d'esame dei disegni di legge di cui al primo comma. Nessun emendamento può essere approvato dalla Camera dei deputati qualora vi si opponga il Governo.

In ogni caso il voto definitivo sui disegni di legge di cui al primo comma deve essere dato entro 60 giorni dalla presentazione. Se la Camera dei deputati non si pronuncia entro tale termine il Governo può adottarli con decreto avente forza di legge. Il relativo disegno di legge di conversione deve essere presentato lo stesso giorno alla Camera dei deputati, la quale deve pronunciarsi entro i 30 giorni successivi. La Camera dei deputati è sciolta se non si pronuncia entro il termine stabilito. Se la Camera respinge il disegno di legge del Governo, il primo ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni del Governo. In entrambi i casi, l'esercizio provvisorio del bilancio si intende autorizzato per quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio preventivo non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Disposizioni recanti nuove o maggiori spese o minori entrate possono essere stabilite solo con legge. La legge deve indicare i mezzi per farvi fronte con riferimento all'intero periodo di efficacia della legge, nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento autorizzati con la legge finanziaria.

Le disposizioni delle leggi di cui al presente articolo che incidano su oggetti relativi alla finanza regionale e locale richiedono, comunque, l'approvazione del Senato delle Regioni e delle Autonomie.

## II. 30. 33.

D'Amico.

*Sostituirlo con il seguente:*

### ART. 30.

I beni pubblici e il provento dei tributi sono utilizzati secondo criteri di econo-

micità e nell'esclusivo interesse della Repubblica. Le spese dello Stato e degli altri enti pubblici, compresi quelli di autonomia, non possono essere tali da compromettere la prosperità generale.

Le Camere approvano ogni anno il bilancio dello Stato e il bilancio complessivo della pubblica amministrazione e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati dal governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a due mesi.

La legge disciplina il contenuto dei bilanci e dei rendiconti e i limiti delle leggi ordinarie e di bilancio in materia di spesa e di entrata applicando in ogni caso il principio della compensazione. Essa non può essere modificata, abrogata o derogata da leggi che contengano disposizioni in materia di spesa o di entrata. I principi contenuti in tale legge si applicano alle regioni, alle provincie e ai comuni.

Ogni legge che stabilisce nuovi o maggiori tributi è approvata con la maggioranza dei due terzi degli appartenenti ad ognuna delle Camere.

Non possono essere approvati leggi o emendamenti che comportino nuove o maggiori spese quando il governo si oppone.

Nel caso in cui l'attuazione di leggi, regolamenti o decreti o le sentenze definitive di organi giurisdizionali o quelle della Corte costituzionale comportino spese nel complesso superiori a quelle quantificate nella legge di autorizzazione, queste sono proporzionalmente ridotte entro i limiti del preventivo.

Le leggi e i regolamenti che importano spese o minori entrate fiscali o contributive a vantaggio di categorie determinate di persone, enti o imprese non possono avere effetti oltre la data in essi stabilita.

## II. 30. 21.

Vegas, Urbani.

*Al primo comma, premettere il seguente comma:*

I beni pubblici e il provento dei tributi sono utilizzati secondo criteri di

economicità e nell'esclusivo interesse della Repubblica. Le spese dello Stato e degli altri enti pubblici, compresi quelli di autonomia, non possono essere tali da compromettere la prosperità generale.

## II. 30. 9.

Greco.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Le Camere approvano ogni anno i bilanci di previsione, pluriennale e annuale, e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

## II. 30. 36.

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena, Morando, Salvati, Passigli, Crucianelli.

*In tutto l'articolo, sostituire le parole: le Camere con le seguenti: la Camera dei Deputati.*

## II. 30. 31.

Passigli.

*Al primo comma, sostituire le parole: Le Camere esaminano con le seguenti: La Camera esamina.*

## II. 30. 2.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Al primo comma, sostituire la parola: esaminano con la seguente: approvano.*

## II. 30. 13.

Calderisi.

*Al primo comma, sopprimere le parole: il bilancio complessivo della pubblica amministrazione.*

## \* II. 30. 30.

Grillo, Greco.

*Al primo comma, sopprimere le parole:* il bilancio complessivo della pubblica amministrazione.

**\* II. 30. 3.**

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

*Al secondo comma, sostituire la parola:* quattro con la seguente: due.

**II. 30. 29.**

Grillo, Greco.

*Sostituire i commi terzo, quarto, quinto e sesto con i seguenti:*

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese né modificare la vigente disciplina legislativa dei tributi e delle spese. Gli emendamenti al disegno di legge di approvazione del bilancio ed agli altri disegni di legge che costituiscono la manovra annuale di finanza pubblica sono ammessi nell'ambito dei limiti massimi dei saldi di bilancio previamente fissati secondo procedure previste dalla legge di contabilità dello Stato e dai regolamenti parlamentari.

La legge di contabilità generale dello Stato è approvata da entrambe le Camere. Essa stabilisce il contenuto dei bilanci e dei rendiconti e, in attuazione delle norme del presente articolo, la disciplina delle leggi in materia di spesa e di entrata. Con la medesima legge sono stabilite le regole per la redazione del bilancio dello Stato e degli Enti pubblici in modo da favorire il controllo di efficienza ed economicità nella gestione delle risorse pubbliche.

Le leggi che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate indicano i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione e nel rispetto dei limiti autorizzati con la legge di approvazione del bilancio per il ricorso all'indebitamento. In caso di opposizione del Governo, la Camera dei deputati può approvare disposizioni o emendamenti che comportino nuovi o maggiori oneri solo nel

rispetto del principio di compensazione degli effetti finanziari ed a maggioranza assoluta dei componenti.

La Corte dei conti in sede di controllo sulla gestione può promuovere il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi adottate in violazione delle disposizioni del presente articolo o delle norme stabilite per la sua attuazione dalla legge di contabilità. Un quinto dei componenti di ciascuna Camera può ricorrere per i medesimi motivi, entro quindici giorni dalla pubblicazione, presso la Corte costituzionale.

*Emendamenti assorbiti:* Mussi, II. 30. 38 (parzialmente assorbito), pagina 39; Grillo, II. 30. 24, pagina 41; Grillo, II. 30. 28, pagina 39.

**II. 30. 42.**

Dentamaro, relatrice.

*Sopprimere il terzo comma.*

**II. 30. 37.**

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena, Morando, Salvati, Passigli, Crucianelli.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

I bilanci non possono presentare disavanzi tra le entrate e le spese correnti. Il totale delle altre spese e quello delle entrate di natura fiscale non possono aumentare ad un tasso maggiore del prodotto interno lordo.

**II. 30. 14.**

Calderisi, Rebuffa.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

I bilanci dello Stato e degli enti pubblici devono rispettare il principio

dell'equilibrio finanziario almeno della parte corrente, nonché i vincoli derivanti dall'adesione a trattati internazionali.

**II. 30. 10.**

Greco.

*Al terzo comma, sostituire le parole: a trattati internazionali, con le seguenti: ai Trattati dell'Unione Europa.*

**II. 30. 15.**

Vegas.

*Al terzo comma dopo le parole: trattati internazionali aggiungere le seguenti: concernenti l'integrazione europea.*

**II. 30. 23.**

Grillo, Greco.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

I bilanci dello Stato devono rispettare il principio dell'equilibrio finanziario della parte corrente. Gli emendamenti al disegno di legge di approvazione del bilancio ed agli altri disegni di legge, che costituiscono la manovra annuale di finanza pubblica, sono ammessi nell'ambito dei limiti massimi dei saldi di bilancio previamente fissati.

**II. 30. 38.**

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena, Morando, Salvati, Passigli, Crucianelli.

*Al quarto comma dopo la parola: legge inserire le seguenti: di contabilità.*

**II. 30. 28.**

Grillo, Greco.

*Al quarto comma sopprimere le seguenti parole: ai sensi dell'articolo 31.*

**II. 30. 27.**

Grillo, Greco.

*Al quarto comma sopprimere le seguenti parole: e di bilancio e le seguenti parole: prevedendo in ogni caso il principio della compensazione.*

**II. 30. 26.**

Grillo, Greco.

*Al quarto comma sopprimere le seguenti parole: e di bilancio.*

**II. 30. 16.**

Calderisi, Vegas.

*Al quarto comma sopprimere il terzo periodo.*

**\* II. 30. 4.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Al quarto comma sopprimere il terzo periodo.*

**\* II. 30. 25.**

Grillo, Greco.

*Al quarto comma, dopo le parole: il controllo di inserire le seguenti: socialità, di.*

**II. 30. 8.**

Armando Cossutta Armando, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Sopprimere il sesto comma.*

**II. 30. 5.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Al sesto comma sostituire il primo periodo con i seguenti:*

Ogni legge che importi nuove o maggiori spese o minori entrate deve quantificarne l'onere e la durata e compensarle con corrispondenti riduzioni di spese o con nuove entrate. Il ricorso all'indebitamento è ammesso esclusivamente per periodi di tempo limitati e per far fronte ad eventi eccezionali o per finanziare investimenti.

**II. 30. 20.**

Vegas.

*Al sesto comma dopo le parole: legge di approvazione di bilancio inserire il seguente periodo:* A tal fine, nel rispetto dei vincoli costituzionali di bilancio, la legge può stabilire la riduzione di altre spese o l'introduzione di nuove o maggiori imposte. Il ricorso all'indebitamento oltre i limiti predetti deve comunque essere approvato da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

**II. 30. 17.**

Vegas, Rebuffa.

*Al sesto comma sopprimere il secondo periodo.*

**\* II. 30. 1.**

Zeller.

*Al sesto comma sopprimere il secondo periodo.*

**\* II. 30. 6.**

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

*Al sesto comma sostituire il secondo periodo con i seguenti:*

Le proposte e gli emendamenti formulati dai membri della Camera dei deputati e non accettati dal Governo non sono ammissibili quando la loro adozione com-

porti una diminuzione delle entrate o un aumento delle stesse. Il Governo può opporsi all'ammissione di emendamenti che non siano stati anteriormente sottoposti all'esame della commissione. Il Governo può altresì opporsi all'ammissione di proposte ed emendamento nelle materie non riservate dalla Costituzione alla legge. Contro tale decisione la Camera dei deputati può sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

**II. 30. 33.**

D'Amico.

*Al sesto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Non possono essere approvati leggi od emendamenti che comportino nuove o maggiori spese o minori entrate quando il Governo si oppone.

**II. 30. 18.**

Vegas, Urbani, Calderisi, Rebuffa.

*Dopo il sesto comma inserire i seguenti:*

Nel caso in cui l'attuazione di leggi, regolamenti o decreti o le sentenze definitive di organi giurisdizionali o quelle della Corte costituzionale comportino spese nel complesso superiori a quelle quantificate nella legge di autorizzazione, queste sono proporzionalmente ridotte entro i limiti del preventivo.

Le leggi e i regolamenti che importano spese o minori entrate fiscali o contributive a vantaggio di categorie determinate di persone, enti o imprese hanno efficacia limitata nel tempo.

**II. 30. 19.**

Vegas, Urbani.

*Dopo il sesto comma inserire il seguente:*

La Corte dei conti trasmette al Senato le valutazioni in ordine alle conseguenze finanziarie dei disegni di legge, e, dietro

richiesta, degli emendamenti presentati, che importino spese o minori entrate. Il Senato si pronuncia sulle stesse entro 15 giorni e comunica il risultato della sua deliberazione alla Camera.

**II. 30. 35.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

*Sopprimere il settimo comma.*

**\* II. 30. 7.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Sopprimere il settimo comma.*

**\* II. 30. 34.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

*Sopprimere il settimo comma.*

**\* II. 30. 39.**

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena, Morando, Passigli, Crucianelli.

*Sostituire il settimo comma con il seguente:*

La Corte dei conti, in sede di controllo sulla gestione, può sollevare, in via incidentale, questioni di legittimità costituzionale delle leggi adottate in violazione del presente articolo o delle norme di attuazione di cui al comma precedente.

**II. 30. 22.**

Salvati.

*Al comma 7, sopprimere le parole: La Corte dei conti o (\*).*

**\* II. 30. 41.**

Boato.

*Al settimo comma, dopo le parole: Corte dei conti inserire le seguenti: in via incidentale, in sede di controllo della gestione.*

**II. 30. 24.**

Grillo, Greco.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Nel caso in cui l'attuazione di leggi, regolamenti o le sentenze definitive di organi giurisdizionali o quelle della Corte costituzionale comportino spese superiori a quelle indicate nella legge di autorizzazione, queste sono proporzionalmente ridotte entro il limite del preventivo.

**II. 30. 12.**

Greco.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le norme per l'attuazione dei precedenti commi sono stabilite con legge. Le disposizioni di tale legge non possono essere abrogate né derogate dalle leggi di approvazione o di variazione del bilancio, né dalle leggi di spesa o di entrata.

**II. 30. 40.**

Salvi, Mussi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena, Morando, Salvati, Passigli, Crucianelli.

ART. 31.

*Sopprimerlo.*

**II. 31. 23.**

D'Amico.

(\*) In ogni caso, è opportuno che tutte le disposizioni riferite alle possibilità di impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale siano esaminate congiuntamente, in un quadro sistematico, in relazione agli articoli sulla giustizia costituzionale.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 31.

I disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, di finanza e contabilità pubblica, di tributi, di istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi sono presentati alla Camera dei deputati.

I disegni di legge di cui al primo comma sono esaminati in sede consultiva dalla Commissione delle Autonomie territoriali, istituita presso la Camera dei deputati, formata per la metà da deputati, per un quarto dai Presidenti delle regioni, per un quarto da rappresentanti degli enti locali eletti con le modalità stabilite con legge approvata da entrambe le Camere.

Qualora la Commissione esprima parere negativo, il disegno di legge dovrà essere approvato dalla Camera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il parere della Commissione sarà acquisito anche sui disegni di legge di trasferimento di poteri e risorse e quelli per la tutela di interessi nazionali o interregionali e per la determinazione dei livelli minimi delle prestazioni sociali nelle materie attribuite alle Regioni.

**II. 31. 9.**

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 31.

I disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, di finanza e contabilità pubblica, di tributi, di istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi sono presentati alla Camera dei deputati.

I disegni di legge di cui al primo comma sono esaminati in sede consultiva dalla Commissione delle Autonomie territoriali, istituita presso la Camera dei deputati, formata per la metà da deputati, per un quarto dai Presidenti delle regioni, per un quarto da rappresentanti degli enti

locali eletti con le modalità stabilite con legge approvata da entrambe le Camere.

Qualora la Commissione esprima parere negativo, il disegno di legge dovrà essere approvato dalla Camera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

**II. 31. 10.**

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 31.

I disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, di finanza e contabilità pubblica, di tributi, di istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi sono presentati alla Camera dei deputati.

I disegni di legge da questa approvati sono trasmessi al Senato delle Autonomie: si intendono approvati da questo se, nell'ambito della maggioranza necessaria, si sia espressa favorevolmente la maggioranza dei senatori eletti dalle Assemblee legislative regionali e delle Autonomie locali.

Con la medesima procedura sono approvati i disegni di legge di trasferimento di poteri e risorse e quelli per la tutela di interessi nazionali o interregionali e per la determinazione dei livelli minimi delle prestazioni sociali nelle materie di competenza delle Regioni.

Avverso la legge approvata ai sensi dei commi precedenti è esperibile ricorso alla Corte costituzionale da parte di una o più Regioni, per violazione del proprio ambito di potestà legislativa, amministrativa e finanziaria, o da parte di almeno cinque Assemblee delle Autonomie locali, per violazione delle potestà dei rispettivi enti locali. Il ricorso si propone entro trenta giorni dalla promulgazione della legge.

**II. 31. 21.**

Rigo.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 31.

I disegni di legge concernenti il bilancio, l'istituzione o la modificazione di



tributi, la disciplina e ripartizione di fondi perequativi sono presentati alla Camera dei deputati.

I disegni di legge da questa approvati sono trasmessi al Senato, che delibera previo parere della Commissione federale.

Gli emendamenti sui quali la Commissione abbia espresso parere contrario sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e votanti.

Sulle modifiche proposte dal Senato delibera in via definitiva la Camera dei deputati.

Nel caso di approvazione definitiva di un testo non conforme al parere della Commissione federale, le Regioni, con il voto favorevole della metà più uno delle assemblee legislative, possono proporre ricorso alla Corte costituzionale, relativamente alle parti difformi, per violazione dell'autonomia costituzionalmente protetta delle Regioni e degli enti locali. Il ricorso si propone entro trenta giorni dalla promulgazione della legge. La Corte costituzionale decide nei trenta giorni successivi.

#### II. 31. 7.

Soda, Villone, Mussi, Salvi, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, Morando, Crucianelli, D'Alessandro Prisco, Passigli, Folena, Salvati.

*Sostituire i commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto con i seguenti:*

I disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, di finanza e contabilità pubblica, di tributi e di istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi sono presentati al Senato della Repubblica ed esaminati dalla Commissione delle Autonomie territoriali.

Le disposizioni in materia di finanza regionale e locale, istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi sono approvate dalla medesima Commissione.

Il disegno di legge approvato dal Senato è trasmesso alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva.

Con la medesima procedura di cui al secondo comma sono approvati i disegni di legge di trasferimento di poteri e risorse e quelli per la determinazione dei livelli minimi delle prestazioni sociali nelle materie attribuite alle Regioni.

#### II. 31. 13.

Schifani.

*Sostituire i commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto con i seguenti:*

I disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, di finanza e contabilità pubblica, di tributi e di istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi sono presentati al Senato della Repubblica e sono sottoposti al parere della Commissione delle autonomie territoriali.

Il parere della Commissione è vincolante sulle disposizioni in materia di finanza regionale e locale, istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi.

Il disegno di legge approvato dal Senato è trasmesso alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva.

Con la medesima procedura di cui al primo e al secondo comma sono approvati i disegni di legge di trasferimento di poteri e risorse e quelli per la determinazione dei livelli minimi delle prestazioni sociali nelle materie attribuite alle Regioni.

*Emendamenti assorbiti:* Schifani, II. 31. 13, pagina 43.

#### II. 31. 29.

Dentamaro, relatrice.

*Sopprimere i commi primo e secondo.*

#### II. 31. 14.

Calderisi, Rebuffa.

*Sopprimere i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.*

#### II. 31. 12.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Sostituire i commi secondo e terzo con i seguenti:*

I disegni di legge di cui al primo comma sono esaminati in sede consultiva dalla Commissione delle Autonomie territoriali, istituita presso la Camera dei deputati, formata per la metà da deputati, per un quarto dai Presidenti delle regioni, per un quarto da rappresentanti degli enti locali con le modalità stabilite con legge approvata da entrambe le Camere.

Qualora la Commissione esprima parere negativo, il disegno di legge dovrà essere approvato dalla Camera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

*Consequentemente sopprimere i commi quarto, quinto e sesto.*

**II. 31. 8.**

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

*Al secondo comma, sopprimere le parole da: ed esaminati fino alla fine del comma.*

**II. 31. 25.**

Boato.

*Al secondo comma, sostituire le parole: delle autonomie territoriali con le seguenti: prevista al primo comma dell'articolo 14.*

**II. 31. 6.**

Dondeynaz.

*Al secondo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: e poi dal Senato stesso.*

**II. 31. 15.**

Rebuffa, Calderisi, Vegas.

*Sopprimere il terzo comma.*

**II. 31. 26.**

Boato.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Il parere della Commissione sarà acquisito anche sui disegni di legge di trasferimento di poteri e risorse e quelli per la tutela di interessi nazionali o interregionali e per la determinazione dei livelli minimi delle prestazioni sociali nelle materie attribuite alle Regioni.

**II. 31. 11.**

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

*Sostituire il comma quarto con il seguente:*

Sulle modifiche proposte dal Senato o dalla Commissione delle Autonomie territoriali delibera in via definitiva la Camera dei deputati. Se le proposte di modifica siano state deliberate con la maggioranza dei voti del Senato o della Commissione delle Autonomie territoriali, esse possono essere respinte con deliberazione della maggioranza dei membri della Camera dei deputati. Qualora il Senato o la Commissione delle autonomie territoriali abbiano deliberato le proposte di modifica con una maggioranza di almeno due terzi dei rispettivi membri, la Camera dei deputati può respingerle con la maggioranza dei due terzi dei votanti, non inferiore comunque alla maggioranza dei membri della Camera dei deputati.

**II. 31. 1.**

Zeller.

*Al quarto comma sostituire la parola: proposte con la seguente: approvate.*

**II. 31. 16.**

Calderisi, Rebuffa.

*Al quarto comma sostituire le parole: dal Senato con le seguenti: dalla Commissione delle Autonomie territoriali.*

**\* II. 31. 22.**

Pieroni.

*Al quarto comma sostituire le parole: dal Senato con le seguenti: dalla Commissione delle Autonomie territoriali.*

**\* II. 31. 18.**

Grillo, Greco.

*Al quarto comma dopo la parola: deputati aggiungere le seguenti: a maggioranza assoluta dei componenti.*

**II. 31. 20.**

Grillo, Greco.

*Al quarto comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Se le modifiche proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti la Commissione delle Autonomie territoriali, la Camera può respingerle solo a maggioranza assoluta dei componenti.*

**II. 31. 19.**

Grillo, Greco.

*Sopprimere il quinto comma.*

**\* II. 31. 2.**

Zeller.

*Sopprimere il quinto comma.*

**\* II. 31. 27.**

Boato.

*Sostituire il quinto comma con il seguente:*

Contro la legge approvata ai sensi dei commi precedenti è esperibile ricorso alla Corte costituzionale proposto da almeno cinque Assemblee legislative regionali, per violazione dell'ambito della potestà legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni. Il ricorso si propone entro trenta giorni dalla promulgazione della legge.

**II. 31. 5.**

Dondeynaz.

*Al quinto comma sopprimere le parole: per la tutela di interessi nazionali o interregionali e.*

**\* II. 31. 3.**

Zeller.

*Al quinto comma sopprimere le parole: per la tutela di interessi nazionali o interregionali e.*

**\* II. 31. 17.**

Calderisi.

*Sopprimere il sesto comma.*

**\*\* II. 31. 24.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

*Sopprimere il sesto comma (\*).*

**\*\* II. 31. 28.**

Boato.

*Sostituire il sesto comma con il seguente:*

Ogni Regione può, entro trenta giorni dalla promulgazione, proporre il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi adottate in violazione delle disposizioni del presente articolo.

**II. 31. 4.**

Zeller.

(\*) Si propone la soppressione in quanto l'intervento della Corte sembra essere qui previsto per dirimere un contrasto di merito politico nel corso del procedimento legislativo.

In ogni caso, è opportuno che tutte le disposizioni riferite alla Corte costituzionale siano esaminate congiuntamente, in un quadro sistematico, in relazione agli articoli sulla giustizia costituzionale.

*Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:*

ART. 31-bis.

È istituita la Consulta delle Regioni e degli Enti locali. La Consulta è composta di rappresentanti delle Regioni, delle Province e dei Comuni. La Consulta è organo di consulenza del Parlamento e del Governo per il coordinamento delle attività statali che rilevano nei confronti dell'esercizio delle competenze delle Autonomie. La legge costituzionale stabilisce le modalità per la nomina o per l'elezione dei suoi componenti nonché le modalità per l'espressione di pareri alle Camere ed i relativi effetti sul procedimento. La Consulta ha iniziativa legislativa e nomina i membri della Corte costituzionale di competenza delle Autonomie.

**II. 31. 01.**

Grillo, Greco.

ART. 32.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 32.

Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, la Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo la Camera dei deputati nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispettare la proporzione fra i vari gruppi. La Camera può altresì nominare una commissione formata da un membro per ciascun gruppo, il quale rappresenta tanti voti quanti sono i membri del gruppo cui appartiene. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

**II. 32. 13.**

D'Amico.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Le Camere controllano l'attuazione delle leggi nello svolgimento delle funzioni normativa e amministrativa del Governo e degli enti pubblici non territoriali.

**II. 32. 12.**

Rigo.

*Al primo comma, dopo la parola: pubblici aggiungere le seguenti: non territoriali.*

**II. 32. 11.**

Grillo, Greco.

*Sopprimere il secondo comma.*

**\* II. 32. 14.**

Mattarella, Andreolli.

*Sopprimere il secondo comma.*

**\* II. 32. 17.**

Boato.

*Sopprimere i commi terzo, quarto e quinto.*

**II. 32. 1.**

Rotelli.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Ciascuna Camera può disporre inchieste di pubblico interesse su proposta di ciascuno dei suoi componenti, approvata a maggioranza, ovvero su richiesta di un quarto dei suoi componenti.

**II. 32. 7.**

Greco.

*Ai commi terzo e quarto, sostituire le parole: ciascuna Camera con le seguenti: il Senato della Repubblica.*

**\* II. 32. 6.**

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

*Ai commi terzo e quarto, sostituire le parole: ciascuna Camera con le seguenti: il Senato.*

**\* II. 32. 10.**

Calderisi, Rebuffa, Vegas.

*Al terzo comma, sopprimere il secondo periodo.*

**\*\* II. 32. 15.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

*Al terzo comma, sopprimere il secondo periodo.*

**\*\* II. 32. 18.**

Boato.

*Al terzo comma, sostituire le parole: un quinto con le seguenti: un terzo.*

**II. 32. 4.**

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena, Morando, Salvati, Passigli, Crucianelli.

*Al quarto comma, sostituire le parole: Per lo svolgimento dell'inchiesta ciascuna Camera con le seguenti: A tale scopo.*

**II. 32. 19.**

Boato.

*Al quarto comma, dopo le parole: una commissione inserire le seguenti: , presieduta da un esponente dell'opposizione designato dai commissari della maggiore coalizione uscita sconfitta alle elezioni.*

**II. 32. 5.**

Armaroli, Selva.

*Al quarto comma, sostituire le parole: La Commissione d'inchiesta procede con le seguenti: Le commissioni d'inchiesta*

istituite presso il Senato della Repubblica procedono.

**II. 32. 3.**

Pellegrino, Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena, Morando, Salvati, Passigli, Crucianelli.

*Al quinto comma, sopprimere le parole: e privati.*

**II. 32. 16.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

*Al quinto comma, sostituire la parola: forniscono con le seguenti: sono tenuti a fornire con tempestività e completezza.*

**II. 32. 2.**

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena, Morando, Salvati, Passigli, Crucianelli.

*Al quinto comma, aggiungere, in fine, le parole: con i soli limiti derivanti dalla legge penale.*

**II. 32. 8.**

Greco.

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

Le delegazioni parlamentari presso gli organismi internazionali riferiscono al Senato della Repubblica sull'attività degli organismi stessi.

**II. 32. 9.**

Greco.

## ART. 33.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 33.

L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero, le attribuzioni dei ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di principi stabiliti dalla legge.

Il Governo disciplina con propri regolamenti l'organizzazione della amministrazione statale.

Nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge il Governo può adottare regolamenti nei limiti in cui la disciplina non sia stabilita con legge. Nelle stesse materie la legge può autorizzare il regolamento ad abrogare norme di legge vigenti e a introdurre nuove disposizioni nella stessa materia nel rispetto dei principi e dei limiti da essa stabiliti.

Con regolamento si provvede altresì all'esecuzione e all'attuazione delle leggi e degli atti con forza di legge.

Con legge approvata da entrambe le Camere è stabilito il procedimento di approvazione e le forme di pubblicità dei regolamenti.

I regolamenti di cui al primo e secondo comma sono sottoposti a giudizio di legittimità costituzionale nelle stesse forme e con le stesse modalità previste per le leggi.

*Emendamenti assorbiti:* Elia 33. 9, Elia 33. 10.

**II. 33. 12.**

Dentamaro, *relatrice.*

*Dopo il primo comma, inserire il seguente:*

La legge stabilisce le norme concernenti:

il godimento dei diritti politici e civili, e le garanzie fondamentali accordate ai cittadini;

gli obblighi dei cittadini in ordine alla difesa nazionale;

la cittadinanza, lo *status* e la capacità delle persone, il regime matrimoniale e della famiglia, le successioni e donazioni;

i codici civile e penale e le norme di procedura; l'amnistia e indulto; la creazione di nuovi ordini di giurisdizione, lo *status* dei magistrati e l'ordinamento giudiziario;

le entrate e le spese dello Stato; le imposte di ogni natura; il regime di emissione della moneta;

la legge elettorale per il Parlamento nazionale e le assemblee elettive regionali e locali;

la creazione di enti pubblici;

lo *status* giuridico dei funzionari civili e militari dello Stato;

la nazionalizzazione di imprese;

l'autonomia degli enti locali e le loro competenze e risorse;

l'ordinamento della pubblica istruzione;

il regime della proprietà, dei diritti reali e delle obbligazioni civili e commerciali;

il lavoro e la sicurezza sociale.

Le materie diverse da quelle riservate alla legge hanno carattere regolamentare. I testi di legge che disciplinano tali materie possono essere modificati mediante decreto.

*Conseguentemente sopprimere il terzo comma.*

**II. 33. 4.**

Passigli.

*Sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con il seguente:*

L'attuazione e l'esecuzione delle leggi nonché la disciplina delle materie di

competenza dello Stato non riservate alla legge spettano ai regolamenti del Governo. Le materie non coperte da riserva assoluta di legge sono disciplinate da regolamenti, nel rispetto dei principi desumibili dalla legge.

**II. 33. 2.**

Rebuffa, Calderisi.

*Sostituire il secondo e il terzo comma con i seguenti:*

Con regolamento è disciplinata l'organizzazione dei pubblici uffici e le competenze e la responsabilità dei funzionari, in modo che siano assicurati l'imparzialità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

I regolamenti possono disciplinare altresì le materie di competenza statale non espressamente riservate dalla Costituzione alla legge. In tali materie i regolamenti possono modificare e abrogare norme di legge.

**II. 33. 1.**

Urbani, Vegas.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge possono intervenire regolamenti governativi, ministeriali o di altre autorità, sulla base di leggi di delegificazione, che ne fissano i limiti.

**II. 33. 8.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

*Al terzo comma sostituire le parole: Nelle materie con le seguenti: Sugli oggetti, e la parola: riservate con la seguente: riservati.*

**II. 33. 5.**

D'Amico.

*Al terzo comma sostituire il secondo periodo con il seguente:*

Nelle materie non riservate in via esclusiva alla legge, questa può stabilire una disciplina generale del settore, autorizzando il regolamento ad adottare ogni ulteriore norma di dettaglio. Il regolamento deve contenere una disciplina omogenea ed organica dell'intera materia. Salve le norme della legge di autorizzazione, con l'entrata in vigore del regolamento è abrogata ogni preesistente norma nella medesima materia.

**II. 33. 6.**

D'Amico.

*Dopo il terzo comma inserire il seguente:*

Le leggi che autorizzano l'esercizio della potestà regolamentare del Governo in materie preventivamente regolate da leggi o atti aventi forza di legge sono previamente esaminate dal Senato che delibera entro 30 giorni. La Camera può pronunciarsi in modo difforme solo con la maggioranza dei suoi componenti.

**II. 33. 7.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

*Al quarto comma sostituire le parole: è disciplinata altresì l'attuazione con le seguenti: si provvede altresì all'esecuzione e all'attuazione.*

**II. 33. 9.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

*Dopo il quinto comma inserire il seguente:*

Il primo ministro, nel corso dell'esame parlamentare dei progetti di legge, può proporre ricorso alla Corte costituzionale per motivi di competenza, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti da una legge costituzionale.

**II. 33. 3.**

Calderisi, Rebuffa.

*Sopprimere il sesto comma.*

**II. 33. 11.**

Salvi, Mussi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena, Morando, Salvati, Passigli, Crucianelli.

*Sostituire il sesto comma con il seguente:*

I regolamenti di cui ai commi primo e secondo sono sindacabili dalla Corte costituzionale per violazione della Costituzione nelle stesse forme e con le stesse modalità previste per le leggi.

**II. 33. 10.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

ART. 34.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 34.

I disegni di legge di revisione costituzionale e di legge costituzionale sono presentati al Senato della Repubblica.

Le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali sono approvate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi di revisione di disposizioni contenute nel titolo V della Costituzione e le altre leggi costituzionali concernenti le Regioni e le autonomie territoriali sono approvate, nella prima deliberazione, anche dalla Commissione delle autonomie territoriali.

Le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne facciano richiesta un quinto dei componenti di una camera o ottocentomila elettori o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a

referendum non è promulgata se non partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non possono essere oggetto di revisione costituzionale la forma repubblicana, i principi supremi dell'ordinamento, i diritti inviolabili della persona.

Entro dieci giorni dalla approvazione di una legge di revisione costituzionale o di una legge costituzionale, un quinto dei componenti di una Camera può chiedere che la Corte costituzionale giudichi sul rispetto dei limiti di cui al comma precedente. La Corte si pronuncia nei sessanta giorni successivi.

*Emendamenti assorbiti:* Grillo, II. 34. 14; Passigli, II. 34. 23 e Nania, II. 34. 2; Cossutta, II. 34. 8, pagine 50-51.

**II. 34. 24.**

Dentamaro, *relatrice.*

*Al primo comma, dopo le parole: leggi costituzionali inserire le seguenti: sono presentate al Senato e.*

**II. 34. 14.**

Grillo, Greco.

*Al primo comma sostituire le parole: di due terzi nella seconda deliberazione con la seguente: assoluta.*

**II. 34. 11.**

Calderisi, Vegas.

*Al primo comma sostituire le parole: di due terzi nella seconda deliberazione con le seguenti: assoluta dei propri componenti.*

**II. 34. 23.**

Passigli.

*Al primo comma, sostituire le parole: di due terzi con la seguente: assoluta.*



*Conseguentemente, dopo il terzo comma inserire il seguente:*

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

**II. 34. 19.**

Boato.

*Al primo comma sostituire le parole: due terzi con le seguenti: a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.*

**II. 34. 16.**

Selva.

*Al primo comma sostituire le parole: di due terzi con la seguente: assoluta.*

**II. 34. 1.**

Nania.

*Al secondo comma, sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: ottocentomila.*

**II. 34. 8.**

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

*Al secondo comma sopprimere le parole: se non partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e.*

**\* II. 34. 12.**

Calderisi, Vegas.

*Al secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: se non partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e.*

**\* II. 34. 20.**

Boato.

*Sopprimere i commi, terzo, quarto e quinto.*

**II. 34. 13.**

Calderisi, Vegas.

*Sopprimere il terzo comma.*

**\* II. 34. 15.**

Grillo, Greco.

*Sopprimere il terzo comma.*

**\* II. 34. 21.**

Boato.

*Sopprimere il terzo comma.*

**\* II. 34. 9.**

Armando Cossutta, Bertinotti,  
Salvato, Marchetti.

*Sopprimere il terzo comma.*

**\* II. 34. 24.**

Passigli.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali che modificano il titolo V l'approvazione del Senato è espressa dalla Commissione delle autonomie territoriali, nel rispetto del primo comma. Tali leggi costituzionali sono sottoposte a *referendum*, ai sensi del comma precedente, quando ne fanno richiesta almeno dieci consigli regionali.

**II. 34. 17.**

Elia, Mattarella.

*Al terzo comma, sostituire le parole da: se entro fino alla fine con le seguenti: a meno che tre quinti delle assemblee legislative regionali non ne richiedano entro 10 giorni la presa in considerazione. In tal*

caso le medesime assemblee si pronunciano.

**II. 34. 7.**

Armaroli, Selva.

*Al terzo comma sostituire le parole: da almeno tre quinti delle assemblee legislative regionali con le altre: dalla commissione delle autonomie territoriali.*

**II. 34. 2.**

Nania.

*Al terzo comma sostituire le parole: tre quinti con le seguenti: la maggioranza assoluta.*

**II. 34. 6.**

Salvi, Mussi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena, Morando, Salvati, Passigli, Crucianelli.

*Al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modifiche degli statuti speciali del Friuli-Venezia Giulia, della Sardegna, della Sicilia, del Trentino-Alto Adige/Trentino-Sudtirolo e della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, approvate ai sensi del primo comma, sono promulgate se entro tre mesi dall'ultima approvazione sono approvate a maggioranza assoluta dai consigli regionali o provinciali interessati.*

**II. 34. 3.**

Zeller.

*Al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modifiche degli statuti speciali del Friuli-Venezia Giulia, della Sardegna, della Sicilia, del Trentino-Alto Adige/Trentino-Sudtirolo e della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, sono adottate, su proposta delle assemblee legislative competenti, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.*

**II. 34. 4.**

Zeller.

*Al quarto comma, sostituire le parole: i principi supremi dell'ordinamento, i diritti inviolabili della persona con le seguenti: i principi fondamentali, né possono essere limitati i diritti dei cittadini previsti dalla prima parte della presente Costituzione.*

**II. 34. 10.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

*Al quarto comma dopo la parola: ordinamento inserire le seguenti: costituzionale e le garanzie dei.*

**II. 34. 18.**

Elia, Mattarella, Andreolli, Zecchino.

*Sopprimere il quinto comma.*

**\* II. 34. 5.**

Salvi, Mussi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena, Morando, Salvati, Passigli, Crucianelli.

*Sopprimere il quinto comma (\*).*

**\* II. 34. 22.**

Boato.

*Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:*

ART. 34-bis.

Qualora si intenda procedere alla revisione organica della Costituzione il Pre-

(\*) In ogni caso, è opportuno che le tutte le disposizioni riferite alla Corte Costituzionale siano esaminate congiuntamente, in un quadro sistematico, in relazione agli articoli sulla giustizia costituzionale.

sidente della Repubblica, su proposta dell'assemblea rappresentativa deliberata a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, indice elezioni generali per la formazione di una Assemblea per la riforma della Costituzione eletta con metodo proporzionale.

La legge definisce quando la revisione è organica e le norme elettorali per elegerle.

**II. 34. 01.**

Nania.

**ART. 35.**

*Aggiungere il seguente comma:*

È nominato altresì senatore a vita il Presidente della Repubblica in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

**II. 35. 1.**

Mussi, Salvi, Villone, Soda, Guerzoni, Senese, Russo, Pellegrino, Mancina, D'Alessandro Prisco, Folena, Morando, Salvati, Passigli, Crucianelli.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

*Stampato su carta riciclata ecologica*

RIF13-EMEN  
Lire 2100